

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza "Vittoria con te – Casa e Famiglia 11.23"



Il presente documento è stato redatto in data 10/11/2023
ed è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2022 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 768.640.866, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 638.721.907.

Sul sito internet dell'Impresa www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 635.099.796, i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.207.463.916; il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 285.794.908, i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.034.543.679; l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 190,1%.

La legislazione applicabile alla copertura assicurativa, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

INCENDIO E SCOPPIO

La Società indennizza i danni materiali direttamente subiti dai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a causa dei seguenti eventi:

- incendio;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali non in uso o non di proprietà dell'assicurato;
- guasti a fissi e infissi cagionati dai ladri;
- danni cagionati dai ladri ai beni assicurati, se in polizza sono attive anche le seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas.
- caduta di ascensori o montacarichi;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione) dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché questi siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.

Se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, la Società indennizza anche:

- i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure elementi/cose posti nell'ambito di 20 metri da esse, a seguito di:

- sviluppo di fumi, gas, vapori,

- mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica,

- mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi;

- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;

Sono inoltre comprese le seguenti prestazioni assicurative:

- abitazioni con apparecchi a focolare chiuso difforni da norme vigenti: sono compresi i danni da incendio riconducibili a apparecchi a focolare chiuso, installati in modo conforme alle norme vigenti al momento dell'edificazione del fabbricato oppure, se installati successivamente, difforni dalle norme UNI 10683 e UNI 9615 e successive modifiche ed integrazioni.

- spese di demolizione e sgombero: la Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del sinistro.

- opere d'arte fisse (valida solo per il fabbricato assicurato con limite di indennizzo: "opzione B" indicato in polizza): la Società indennizza i danni alle opere d'arte stabilmente ancorate al suolo.

- indennità aggiuntiva per clienti R.C. auto (valida solo per il fabbricato con tipo copertura "Vittoria casaAttiva"): la Società rimborsa, le spese effettivamente sostenute e documentate per la riparazione dell'autovettura conseguente a danni causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico indennizzabili dalla garanzia "Incendio e Scoppio", che abbiano interessato anche una o più autovetture di proprietà dell'assicurato o di un componente del suo nucleo familiare. Quanto sopra a condizione che:

- al momento del sinistro, l'autovettura sia assicurata con polizza R.C. Auto stipulata con la Società;

- al momento del sinistro, l'autovettura sia custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato e/o delle sue dipendenze.

- inagibilità totale del fabbricato (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria casaAttiva"): se il fabbricato assicurato, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, è stato dichiarato totalmente inagibile da Ente competente, la Società rimborsa, le spese documentate e sostenute durante il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, relative a:

- canoni di locazione da corrispondere per alloggiare in altra abitazione, le cui caratteristiche per luogo di ubicazione, tipologia e metratura, siano analoghe a quelle dell'abitazione assicurata;

- condominio;

- rate del mutuo ipotecario;

- soggiorno in albergo situato nel comune ove è ubicato il fabbricato;

- pensione/custodia di animali domestici (cani o gatti di proprietà documentata dell'assicurato) presso idonee strutture di accoglienza.

Nessun rimborso spetterà per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

Questa prestazione opera solo per abitazioni adibite a "dimora abituale" come indicato in polizza.

Per quanto riguarda la garanzia "Incendio e scoppio" del contenuto, i valori, i preziosi, le collezioni, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti, questi sono assicurati anche quando custoditi temporaneamente in istituti di custodia specializzati. Per questa garanzia sono inoltre sempre comprese le seguenti prestazioni assicurative:

- denaro: la Società indennizza i danni materiali direttamente subiti dal denaro.

- oggetti portati sui camper: se l'assicurato o un suo familiare convivente è intestatario di una polizza "Linea strada in camper" stipulata con la Società, in corso di validità, e con attivazione della garanzia "Danni da Furto e Incendio del camper", la garanzia "Incendio e Scoppio" sul contenuto, è operante anche quando sono portati in camper dall'assicurato e dai suoi familiari conviventi: vestiti, oggetti personali, preziosi e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero (esclusi cicli e motocicli).

Questa prestazione assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale. Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per preziosi e denaro.

L'Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali è operante l'Assicurazione di Responsabilità Civile auto.

- oggetti pregiati e preziosi: la Società indennizza i danni materiali direttamente subiti dagli oggetti pregiati e dai preziosi.

- rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni: la Società indennizza, i danni materiali direttamente subiti da capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro portati con sé dall'assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei Paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Questa prestazione è prevista senza applicazione della regola proporzionale.

- rottura e danneggiamenti di cose assicurate temporaneamente in deposito presso terzi (valida solo per il contenuto assicurato con limite di indennizzo "opzione B" indicato in polizza): la Società indennizza i danni a beni di proprietà facenti parte del contenuto assicurato detenuti temporaneamente presso terzi.

<p style="text-align: center;">SEZIONE FURTO E RAPINA</p>	<p>FURTO E RAPINA</p> <p>La Società si obbliga ad indennizzare i danni e/o l'indebita sottrazione del contenuto di proprietà dell'assicurato, posto nel fabbricato indicato in polizza, direttamente causati dagli eventi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche che elettroniche, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, ossia rimanendo clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; d) senza effrazione di pareti, solai, serramenti e serrature poste lungo il perimetro dell'abitazione. <p>In caso di furto effettuato con le modalità indicate al precedente punto o quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in parte i mezzi di protezione e chiusura dichiarati in polizza, la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata con applicazione di uno scoperto, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapina, quando la stessa è avvenuta all'interno dei locali dell'abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. • atti dolosi commessi dall'autore del furto o della rapina (consumati o tentati) • furto di effetti personali in deposito presso terzi, di mobili, vestiario ed effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi. • furto di fissi e infissi: la Società indennizza i danni materiali direttamente subiti per il furto di fissi e infissi nonché i guasti causati agli stessi dai ladri • indennità aggiuntiva: a seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente sezione, la Società rimborsa all'assicurato, le spese sostenute e documentate relative al mancato godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune in cui è ubicato il fabbricato. • oggetti portati sui camper: se un componente del nucleo familiare è intestatario di una polizza "Linea strada in Camper" stipulata con la Società, in corso di validità e con attivazione della garanzia "Danni da furto e incendio del camper", la garanzia "furto e rapina" è operante anche quando sono portati nel camper dall'assicurato e dai suoi familiari conviventi: vestiti, oggetti personali, preziosi, e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero. L'Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali è operante l'Assicurazione di Responsabilità Civile auto sottoscritta dall'assicurato o da un suo familiare convivente. • potenziamento mezzi di chiusura (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasaAttiva"): la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura, ossia l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme per migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti danneggiati in occasione di furto o rapina consumati ed indennizzati. • pulizia e riassetto dei locali (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva"): la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per la pulizia e il riassetto dei locali e del loro contenuto, in caso di danno al contenuto del fabbricato assicurato conseguente a furto indennizzabile a termini di polizza.
<p style="text-align: center;">SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA</p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne gli assicurati, nei limiti dei massimali convenuti in polizza, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.</p> <p>L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile degli assicurati per i danni causati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • figli minori anche se affidati all'altro genitore, oppure temporaneamente ad altri familiari. In questo caso è assicurata la responsabilità delle suddette persone, anche se non conviventi con il contraente; • minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli assicurati; • "baby sitter" e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali; • persone incapaci di intendere e volere poste sotto la sorveglianza degli assicurati. <p>L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.</p> <p>L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa essere attribuita agli assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.</p> <p>Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti fatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsabilità Civile della vita "domestica" <p>La garanzia opera per la responsabilità civile derivante da:</p>

- conduzione dei locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria del contraente/assicurato, compresa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché il contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- danni causati da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi apparecchi audio ed audiovisivi;
- intossicazione ed avvelenamenti da cibi o bevande causati agli ospiti.

✓ Responsabilità Civile per infortuni "domestici"

La Società si obbliga al risarcimento:

a) delle somme che l'assicurato è tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, all'Inail per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto;

b) delle ulteriori somme, per capitale, interessi e spese, che l'assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina di cui al punto precedente, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6 %, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni";

c) delle somme che l'assicurato è tenuto a pagare quali civilmente responsabile per i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e persone "alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni.

✓ Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:

- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai giocattoli a motore, nonché alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili;
- partecipazione dell'assicurato, in qualità di genitore accompagnatore, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, compresa anche la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite;
- pratica di sport a livello dilettantistico;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo;
- proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i suddetti animali, a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale.
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito. Per gli autocaravan è compreso il rimessaggio e l'utilizzo durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, fermo l'eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree;
- danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in hotel, alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili.

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile degli assicurati per i danni a cose di terzi conseguenti al propagarsi di un incendio o di uno scoppio originato dalle cose di proprietà dei medesimi assicurati (o di persone del cui fatto essi debbano rispondere) o da essi detenute, purché si tratti di cose attinenti alla loro vita privata.

✓ Responsabilità Civile per la guida di figli minori

La garanzia opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa da parte della società assicuratrice del veicolo guidato dal figlio minorenni dell'assicurato all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, che hanno origine dalla responsabilità civile per danni a terzi (trasportati e non).

Perché tale evento dia luogo al risarcimento, il figlio minorenni dell'assicurato deve:

- non essere abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure
- avere effettuato il trasporto non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in qualità di proprietario dei fabbricati assicurati ed indicati in polizza, adibiti ad uso esclusivo di civile abitazione, purché situati sul territorio italiano (con esclusione Città del Vaticano e Repubblica di San Marino).

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni causati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti

	<p>dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti ai fabbricati indicati. Se i fabbricati fanno parte di un condominio, l'assicurazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la responsabilità per i danni dei quali l'assicurato deve rispondere in proprio; - la quota a suo carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da eventuali obbligazioni solidali nei confronti di altri condomini. <p>La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria. In caso di lavori di manutenzione straordinaria, la garanzia opera solo per il rischio della committenza.</p> <p>Per i fabbricati indicati in polizza come "locati a terzi" e adibiti ad uso esclusivo di civile abitazione, intendendosi per tale anche quelli adibiti ad ufficio e/o gabinetto medico, nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.</p> <p>RESPONSABILITA' CIVILE PER RICORSO TERZI DA INCENDIO</p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne gli assicurati, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose degli assicurati o da loro detenute a qualsiasi titolo. L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di esercizio – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Qualora le cose danneggiate dall'incendio risultino coperte da garanzia Ricorso Terzi prestata nell'ambito di una copertura assicurativa per danni da incendio stipulata dal contraente e/o dall'assicurato, la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta garanzia ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura.</p>
<p>SEZIONE PET</p>	<p>ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI</p> <p>Sono garantite all'assicurato le seguenti prestazioni di assistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Second opinion veterinaria <p>Se l'assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale, desidera richiedere un ulteriore approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa prenoterà una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista appartenente ad una clinica veterinaria all'interno della regione di residenza dell'assicurato stesso.</p> <p>La Società terrà a proprio carico il costo della visita.</p> <p>La prestazione presuppone una prima impostazione clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.</p> <p>Il servizio ha finalità esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del veterinario curante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio pet sitter <p>Se l'assicurato, a seguito di malattia o di infortunio che ha comportato un suo ricovero, si trova nell'impossibilità di accudire il proprio animale nei 15 giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà alla residenza dell'assicurato.</p> <p>La Società terrà a proprio carico i relativi costi.</p> <p>L'assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'istituto di cura.</p> <p>Se l'organizzazione del servizio da parte della Struttura Organizzativa non è possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute dall'assicurato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto dell'animale <p>Se l'assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale verificatosi durante un viaggio che ha comportato un'ospedalizzazione di almeno una notte in struttura veterinaria, ha necessità, una volta rientrato alla propria residenza, di recuperare l'animale, la Struttura Organizzativa predisporrà il trasporto dell'animale.</p> <p>La Società terrà a proprio carico il relativo costo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese d'albergo <p>Se l'animale, a seguito di malattia o infortunio verificatosi durante un viaggio, è ospedalizzato in struttura veterinaria e i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento, la Struttura Organizzativa individuerà e prenoterà un albergo per l'assicurato nei pressi della struttura veterinaria.</p> <p>La Società terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticipo spese veterinarie <p>Se l'assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale verificatosi durante un viaggio, deve sostenere delle spese veterinarie impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà ad anticiparne l'importo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Custodia dell'animale presso un parente o una pensione <p>Se l'assicurato, a seguito di malattia o di infortunio, si trova ricoverato in istituto di cura o se egli, nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura, è impossibilitato ad accudire il proprio animale, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto dell'animale presso un parente che possa custodire e prendersi cura dell'animale stesso.</p> <p>La Società terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo in cui si trova l'animale e la destinazione prescelta.</p> <p>Alternativamente, se l'assicurato non ha possibilità di individuare un parente disponibile, la Struttura</p>

Organizzativa suggerirà il nome di una pensione per animali ed eseguirà la prenotazione presso tale struttura, tenendo la Società a proprio carico il costo di custodia.

- Consegna di generi alimentari per l'animale

Se l'assicurato, a seguito di malattia o di infortunio, si trova ricoverato in istituto di cura, o se nei 30 giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura l'assicurato risulta temporaneamente inabile, la Struttura Organizzativa effettuerà, in base a una lista fornita dall'assicurato stesso, il ritiro e la consegna della fornitura di generi alimentari per l'animale presso la residenza o il luogo in cui risiede l'animale in quel momento.

La Società terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo di reperimento del cibo e il luogo in cui si trova l'animale.

Le seguenti prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

- Consulenza veterinaria

Se l'assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'assicurato.

- Consulenza nutrizionista

Se l'assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale, necessita di una consulenza di tipo nutrizionale per l'animale stesso, potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente consigli e suggerimenti sull'utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'assicurato.

- Consulenza legale

Se l'assicurato necessita di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto l'animale per i quali può richiedere risarcimento per un danno subito, oppure se è stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, l'assicurato stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

- Help care animali domestici

Se l'assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- veterinari reperibili;
- farmacie con prodotti specifici per l'animale;
- pensioni per l'animale in città e provincia;
- centri di protezione degli animali,

potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa che fornirà indicazioni utili sull'ubicazione di tali centri.

- Consulenza veterinaria in viaggio

Se l'assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale verificatosi durante un viaggio, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'assicurato.

- Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia

Se l'assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale verificatosi durante un viaggio, necessita di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.

- Help line animali domestici

Se l'assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- negozi di articoli e/o alimenti per animali;
- scuole addestramento cani;
- toelettatura cani;
- allevamenti per cani e gatti in città e provincia;
- informazioni su mostre e raduni di cani e gatti;
- concorsi,

potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa, che fornirà indicazioni utili sull'ubicazione di tali centri ed eventi.

- Informazioni per viaggiare con animali

Se l'assicurato ha necessità di ricevere informazioni in merito a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
- informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;

	<p>- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero, potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa che fornirà indicazioni utili per viaggiare con l'animale.</p> <p>SPESE VETERINARIE</p> <p>Sono garantite all'assicurato le seguenti prestazioni veterinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento <p>Se l'animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie durante il ricovero con intervento <p>Se l'animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi); - rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero o il day hospital. <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie successive al ricovero con intervento <p>Se l'animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese per distacco compassionevole <p>Se l'assicurato, a causa di malattia o infortunio dell'animale il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l'abbattimento terapeutico/eutanasia dell'animale stesso, la Società sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie durante il ricovero senza intervento <p>Se l'animale, a causa di malattia, deve sottoporsi a ricovero senza intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per rette di degenza, assistenza e cure prestate dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie in viaggio <p>Se l'animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio verificatosi durante un viaggio, deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d'urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, la Società sosterrà le relative spese.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale <p>Se l'assicurato smarrisce l'animale e, al suo ritrovamento, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare una visita veterinaria di controllo; - effettuare una tolettatura; - sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato. <p>La Società terrà a proprio carico i relativi costi.</p> <p>RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI</p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato per la responsabilità civile derivante dai danni causati a terzi dall'animale, che abbiano come conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morte o lesioni personali; - morte o lesioni di altro animale; - danneggiamenti a cose. <p>La garanzia viene estesa alla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna l'animale, a condizione che le stesse non svolgano tale attività a titolo professionale.</p> <p>La garanzia opera in tutto il mondo.</p>
<p>SEZIONE ASSISTENZA</p>	<p>ASSISTENZA CASA</p> <p>Per la presente garanzia si considera assicurato il contraente ed i familiari con lui conviventi, come risultanti dallo stato di famiglia.</p> <p>Sono garantite all'abitazione indicata in polizza le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un elettricista per interventi di emergenza: In caso di assenza di corrente elettrica nei locali dell'abitazione dell'assicurato, causata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa reperisce ed invia d'urgenza un elettricista presso l'abitazione dell'assicurato. <p>La Società tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera.</p> <p>Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un fabbro per interventi di emergenza: in caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di: - smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione; - scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo

tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione, la Struttura Organizzativa invia un fabbro presso l'abitazione dell'assicurato. La Società tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale necessario per la riparazione.

- Invio di un idraulico per interventi di emergenza: in caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di:
 - allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico,

La Struttura Organizzativa reperisce ed invia un idraulico presso l'abitazione dell'assicurato.

La Società tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale necessario per la riparazione.

- Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza (valida solo per l'abitazione con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in polizza): in caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di: blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa invia un termoidraulico presso l'abitazione dell'assicurato.

La Struttura Organizzativa provvede al reperimento e invio dello stesso entro le 24 ore successive alla segnalazione e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità locali.

La Società tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale necessario per la riparazione.

- Invio di un vetraio per interventi di emergenza (valida solo per l'abitazione con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in polizza): in caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di rottura dei vetri perimetrali, la Struttura Organizzativa reperisce ed invia un vetraio presso l'abitazione dell'assicurato.

La Struttura Organizzativa provvede al reperimento e invio dello stesso per sostituire i vetri rotti entro le 24 ore successive alla segnalazione e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità locali.

La società tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale necessario per la riparazione.

- Invio di un tapparellista per interventi di emergenza (valida solo per l'abitazione con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in polizza): la Struttura Organizzativa invia un tapparellista presso l'abitazione dell'assicurato, in caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di eventi previsti nelle garanzie della sezione "Furto e rapina", acquistate ed indicate in polizza, indennizzabili o meno nei termini della predetta sezione.

La Società tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale necessario per la riparazione.

- Sanificazione di frigoriferi (valida solo per l'abitazione con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in polizza): in caso di necessità di un intervento di emergenza a seguito di deterioramento dei prodotti conservati all'interno del frigorifero e/o congelatore causato da mancanza di corrente elettrica, la Struttura Organizzativa reperisce ed invia un artigiano presso l'abitazione dell'assicurato.

La Struttura Organizzativa provvede al reperimento di un'impresa specializzata alla sanificazione dei predetti elettrodomestici e programma l'intervento presso l'abitazione entro le 24 ore successive alla segnalazione e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità locali.

La Società tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale necessario per l'intervento.

- Interventi di emergenza per danni da acqua: in caso di necessità di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua dovuti a:
 - allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazioni delle tubature fisse dell'impianto idraulico,

La Struttura Organizzativa invia personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La Società tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

- Spese d'albergo: la Struttura Organizzativa prenota un albergo per l'assicurato se l'abitazione è inagibile a causa di uno dei sinistri descritti nei punti precedenti dalla lettera a) alla lettera h) o di eventi previsti nella Sezione Incendio e/o Furto (se attivate), indennizzabili o meno nei termini delle predette sezioni.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

- Rientro anticipato: la Struttura Organizzativa fornisce all'assicurato un biglietto ferroviario (prima classe) oppure aereo (classe economica) di sola andata se l'assicurato è in viaggio, in Italia o all'estero, e deve rientrare immediatamente alla propria abitazione a causa di uno dei sinistri descritti nei punti precedenti dalla lettera a)

alla lettera h), oppure in conseguenza di eventi previsti nella Sezione Incendio e/o Furto (se attivate), indennizzabili o meno nei termini delle predette Sezioni. La Società tiene a proprio carico le relative spese.

Se l'assicurato, per rientrare più rapidamente presso la propria abitazione, deve lasciare il veicolo nel luogo di destinazione del proprio viaggio, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa.

- Invio di un sorvegliante: la Struttura Organizzativa contatta, su specifica richiesta dell'assicurato, un istituto di vigilanza per l'invio di una persona che garantisca la sicurezza dell'abitazione compromessa a seguito degli eventi previsti nella Sezione "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina" acquistate ed indicate in polizza, indennizzabili o meno nei termini delle predette Sezioni.

La Società tiene a proprio carico le spese ed in ogni caso garantisce le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza. Se per ragioni obiettive non è possibile trovare una guardia giurata, o l'assicurato avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, telefonando alla Struttura Organizzativa sarà possibile ricevere specifiche istruzioni sull'attivazione della garanzia. In questo caso la Società tiene a proprio carico i costi.

- Effetti personali in caso di emergenza: la Struttura Organizzativa reperisce ed invia all'assicurato gli effetti personali (toiletta, abbigliamento) in sostituzione di quelli distrutti a seguito degli eventi previsti nella Sezione "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in polizza, indennizzabili o meno nei termini delle predette sezioni. La Società tiene a proprio carico i costi.

Le seguenti prestazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:

- Pensione per gli animali domestici: la Struttura Organizzativa organizza la sistemazione in una struttura dedicata alla pensione, i cani e i gatti di proprietà dell'assicurato per il periodo di inagibilità dei locali dell'abitazione causato da uno dei sinistri descritti nei punti precedenti da a) a h), oppure in conseguenza di eventi previsti nelle garanzie delle sezioni "Incendio e altri danni ai beni" e/o "Furto e Rapina", acquistate ed indicate in polizza, indennizzabili o meno nei termini delle predette Sezioni.
- Veicolo per trasferimento di mobili: la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo commerciale fino a 3.500 kg di portata se, a seguito degli eventi previsti nelle garanzie delle sezioni "incendio e altri danni ai beni" e/o "furto e rapina", acquistate ed indicate in polizza, indennizzabili o meno nei termini delle predette sezioni, nonché di danni causati dall'acqua che abbiano colpito l'abitazione, è necessario traslocare gli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata.

La Società tiene a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore). Sono sempre a carico dell'assicurato: le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'assicurato.

- Trasloco: la Struttura Organizzativa organizza il trasloco dei mobili dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia se, a seguito di eventi previsti nelle garanzie delle sezioni "incendio e altri danni ai beni" e/o "furto e rapina", acquistate ed indicate in polizza, indennizzabili o meno nei termini delle predette sezioni, nonché di danni causati dall'acqua, l'abitazione dell'assicurato subisce danni che causano l'inagibilità per non meno di 30 (trenta) giorni. La Società tiene a proprio carico il costo del trasloco.

Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'assicurato dovrà richiedere la presente prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del sinistro.

- Ripristino abitazione: la Struttura Organizzativa individua ed invia un'impresa specializzata se, a seguito di eventi previsti nelle garanzie delle sezioni "incendio e altri danni ai beni" e/o "furto e rapina", acquistate ed indicate in polizza, indennizzabili o meno nei termini delle predette sezioni, nonché danni causati dall'acqua, l'abitazione necessita di lavori di pulizia straordinaria che ne consentano l'abitabilità.

La Società tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera.

- Intervento di un artigiano tuttofare solo Italia (valida solo per l'abitazione con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in polizza) : in caso di inconvenienti interni all'abitazione a seguito di (a titolo esemplificativo): la rottura di una mensola, di scaffali, di lampadari, di battiscopa, di fettucce delle tapparelle, di maniglie di porte non perimetrali, perdite del rubinetto, etc. - per le quali sono necessarie riparazioni di piccola entità, che non richiedano l'intervento di un tecnico specializzato, la Struttura Organizzativa invia un artigiano tuttofare presso l'abitazione dell'assicurato.

La Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e invio dello stesso da programmare in relazione alle disponibilità locali. La Società tiene a proprio carico le spese di uscita. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale necessario per la riparazione.

ASSISTENZA SMART CASA

Per l'abitazione indicata in polizza, sono garantite le seguenti prestazioni:

- Intervento urgente di un elettricista: in caso di assenza di corrente elettrica nei locali, causata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa

reperisce ed invia d'urgenza un elettricista presso l'abitazione dell'assicurato.

La società tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

- Non trovo le chiavi di casa: in caso di necessità dovuta a smarrimento, furto, rottura delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitazione, che rendono impossibile l'accesso ai suoi locali, la Struttura Organizzativa reperisce ed invia d'urgenza un fabbro presso l'abitazione dell'assicurato.

La società tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

- Intervento di un idraulico: in caso di necessità di un intervento in urgenza a seguito di allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse e/o mobili dell'impianto idraulico; mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa reperisce ed invia d'urgenza un idraulico presso l'abitazione dell'assicurato.

La società tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

- Pronto intervento cucina: la Struttura Organizzativa reperisce ed invia un tecnico riparatore presso l'abitazione dell'assicurato a seguito di un guasto e/o malfunzionamento di un elettrodomestico essenziale (frigorifero, piano cottura, lavastoviglie, forno, ad esclusione di quello a microonde) che ne impedisca il suo utilizzo o funzionamento.

La società tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio e i certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dall'assicurato.

La validità della presente garanzia decorrerà dopo 30 (trenta) giorni dalla data di inizio di validità della polizza.

- Intervento di un artigiano tuttofare: a seguito di inconvenienti quali (a titolo esemplificativo): rottura di una mensola, di scaffali, di lampadari, di battiscopa, di fettucce delle tapparelle, di maniglie di porte non perimetrali, perdite del rubinetto, etc. per le quali siano necessarie riparazioni di piccola entità che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato, la Struttura Organizzativa reperisce ed invia un artigiano tuttofare, presso l'abitazione dell'assicurato.

La struttura organizzativa provvede all'invio dello stesso da programmare in relazione alle disponibilità locali.

La società tiene a proprio carico le spese di uscita e manodopera. Sono a carico dell'assicurato i costi del materiale e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione. La prestazione è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

ASSISTENZA SMART PERSONA

Per la presente garanzia si considera assicurato il contraente e, ove espressamente indicato, anche per i familiari con lui conviventi.

- Assistenza medica/pediatria/geriatria telefonica: la Struttura Organizzativa, mette in contatto l'assicurato con uno dei medici/pediatr/geriatri di cui si avvale, quando a seguito di un'improvvisa alterazione, anche non certificata da documentazione sanitaria, del proprio stato di salute o quello di un familiare convivente, necessita di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare.

L'assicurato ha la possibilità di far valutare le proprie condizioni di salute o quelle del familiare convivente e di ricevere le prime indicazioni sulla cura più idonea da seguire.

Si precisa che tale assistenza medica/pediatria/geriatria telefonica, considerate le modalità di erogazione della prestazione, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'assicurato.

La società tiene a proprio carico il costo dell'assistenza telefonica.

- Video consulto medico/pediatria/geriatria: In caso di improvvisa alterazione, anche non certificata da documentazione sanitaria, dello stato di salute dell'assicurato o di quello di un familiare convivente, se l'assicurato necessita di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un video consulto medico/pediatria/geriatria, con un collegamento tramite piattaforma web. A tal fine, con il medico specialista, si procede alla raccolta preliminare delle informazioni connesse allo stato di salute della persona da assistere.

Si precisa che tali video consulti, considerate le modalità di erogazione della prestazione, non costituiscono diagnosi e sono prestati sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'assicurato.

La società tiene a proprio carico il costo del video consulto.

- Autista a disposizione per vita quotidiana: la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato convalescente, il servizio di noleggio con conducente.

Tale prestazione è erogata a seguito di malattia o infortunio dell'assicurato che ha comportato un ricovero di almeno 3 giorni, solo se nei 60 (sessanta) giorni successivi alle dimissioni dall'istituto di cura è impossibilitato a guidare il proprio veicolo e nessuno è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive.

Questo permette all'assicurato convalescente di raggiungere le destinazioni da lui prescelte.

La società tiene a proprio carico il costo dell'onorario dell'autista. Sono a carico dell'assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, etc.).

La prestazione può essere richiesta tutti i giorni 24 ore su 24, viene fornita dalle ore 9:00 alle 18:00 e deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

- Consulenza psicologica post partum: la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurata, uno psicologo nei 60 (sessanta) giorni successivi al parto, per un'assistenza psicologica telefonica al fine di valutare qual è la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di erogazione della prestazione, non costituisce diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'assicurato.

La società tiene a proprio carico il costo del consulto telefonico.

La prestazione deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentirne l'organizzazione.

- Care Management: se l'assicurato a seguito di terapia medico/farmacologica o oncologica, necessita di un periodo di convalescenza presso il domicilio, la Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'assicurato e sulla base delle sue esigenze, provvederà al reperimento di uno o più dei seguenti professionisti:

- medico generico
- operatore sanitario
- infermiere
- fisioterapista
- collaboratore/collaboratrice familiare

La società tiene a proprio carico il costo dell'individuazione del professionista. Sono a carico dell'assicurato la prenotazione e il costo delle eventuali attività svolte dal professionista.

La prestazione è operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

- Med Consultant Service: se l'assicurato, a seguito di un'improvvisa alterazione, anche non certificata da documentazione sanitaria, necessita di indicazioni relativamente a uno o più:

- medici specialisti
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni (a titolo esemplificativo strutture specializzate in oncologia, cardiologia, ortopedia ecc.),

la Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'assicurato, fornisce tutte le informazioni necessarie.

La società tiene a proprio carico il costo del consulto telefonico. Sono a carico dell'assicurato la prenotazione e il costo delle prestazioni sanitarie.

La prestazione è operata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

ASSISTENZA STRADALE SMART

Per il veicolo indicato in polizza, sono garantite le seguenti prestazioni:

- Traino: la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un traino quando il veicolo non è utilizzabile in conseguenza di immobilizzo dovuto a:

- guasto
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici
- incidente
- incendio
- furto
- rapina
- errato rifornimento
- mancanza di carburante
- carburante congelato
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, blocco della serratura per furto parziale o congelamento
- mancanza di carica della batteria, per i veicoli ad alimentazione elettrica.

La Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso, alternativamente:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice indicato dalla Struttura Organizzativa;
- al luogo indicato dall'assicurato

oppure:

- in caso di mancanza del carburante, al punto di rifornimento più vicino;
- in caso di mancanza di carica della batteria dei veicoli ad alimentazione elettrica, al punto di ricarica più vicino (torretta), al deposito convenzionato che garantisca la ricarica, al domicilio, al posto di lavoro oppure al punto a scelta dell'assicurato.

La società sostiene il costo del traino se la destinazione prescelta si trova entro i limiti di indennizzo. In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono pagate dalla società a condizione che la riparazione avviene presso la sede del soccorso stradale intervenuto.

- Officina Mobile: La Struttura Organizzativa, quando il veicolo risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e

invia la stessa per la riparazione/intervento o per l'effettuazione di un ciclo di ricarica della batteria per offrire l'opportunità di una pronta ripartenza ed autonomia per una breve percorrenza.

La prestazione opera per i danni in conseguenza di:

- guasto
- smarrimento o rottura delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo
- blocco della serratura per furto parziale o congelamento
- foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici
- montaggio catene da neve
- mancanza di carica della batteria, per i veicoli ad alimentazione elettrica.

La Struttura Organizzativa quando riscontra, durante l'intervento dell'officina, l'impossibilità ad intervenire sul posto, procede a inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della garanzia prevista dalla prestazione "Traino" di cui al punto a).

La società tiene a proprio carico i costi relativi. È compreso il costo della manodopera per il montaggio catene da neve, l'eventuale costo della manodopera per il ripristino dello pneumatico e del ciclo di ricarica della batteria, solo quando l'intervento avviene sul luogo di fermo.

- Recupero del veicolo fuori strada: in caso di: guasto, incidente, incendio, furto, rapina, uscita di strada del veicolo, la Struttura Organizzativa invia direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato, nell'ambito della sede stradale quando risulta fuoriuscito o danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente.

La società tiene a proprio carico i relativi costi.

- Spese di rimessaggio: in caso di guasto, incidente, incendio, furto, rapina, foratura, scoppio o squarcio di uno degli pneumatici, la Struttura Organizzativa procede al rimessaggio del veicolo quando il danno non è riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi.

La società tiene a proprio carico la relativa spesa per le prime 72 ore. Sono a carico dell'assicurato l'eventuale eccedenza dei costi.

- Invio Taxi (solo in Italia): la Struttura Organizzativa, come conseguenza dell'erogazione della prestazione "Traino", indicata al punto a), mette a disposizione dell'assicurato un taxi per raggiungere:

- una destinazione a sua scelta
- l'officina presso cui è in riparazione il veicolo
- il centro di noleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione
- l'officina per il ritiro del veicolo riparato

L'assicurato non può richiedere la stessa meta per più di una volta. Non sono previsti percorsi di taxi diversi da quelli sopra indicati e/o frazionamento dell'indennizzo a disposizione, e tale prestazione non è operante durante il periodo di utilizzo del veicolo in sostituzione autorizzato dalla Struttura Organizzativa.

La società tiene a proprio carico i costi per ciascuna corsa.

La Struttura Organizzativa deve essere contattata dall'assicurato entro e non oltre 24 ore dal verificarsi del sinistro per ottenere la prestazione.

• Veicolo in sostituzione immediato (solo in Italia): se il veicolo resta immobilizzato in conseguenza all'erogazione della prestazione "Traino" indicata al punto a), oppure a seguito di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un'autovettura a noleggio con motore termico e di cilindrata non superiore a 1.200 cc entro i limiti di indennizzo. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, è resa disponibile presso una società di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa.

La Struttura Organizzativa indica una data e un orario previsto per la riconsegna e quando questa coincide con un giorno festivo, l'autovettura a noleggio deve essere riconsegnata il primo giorno feriale disponibile.

La prestazione deve essere richiesta entro 72 ore dal momento del sinistro.

• Demolizione del Veicolo (solo in Italia): se l'assicurato, a seguito di guasto, incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina totali del veicolo, deve procedere, nel rispetto delle leggi vigenti, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato il recupero del veicolo, mediante carro attrezzi e procede alla sua demolizione. Sono a carico della società le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla demolizione del veicolo medesimo. Resta a carico dall'assicurato, da sostenere direttamente, il costo relativo a mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, per il recupero del veicolo.

• Supporto alla compilazione del CAI (solo in Italia): la Struttura Organizzativa offre il supporto necessario all'assicurato quando, in conseguenza di un incidente, deve procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (modulo CAI).

Informazioni telefoniche su torrette di ricarica (solo in Italia): la Struttura Organizzativa offre all'assicurato, quando le desidera, per il suo veicolo marciante, le indicazioni sul punto di ricarica (torretta) più vicino a lui.

**SEZIONE
TUTELA LEGALE**

TUTELA LEGALE "CLASSIC"

La Società assume a proprio carico, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

L'assicurato è tutelato se:

- a) subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo "Esclusioni".

Le suddette prestazioni operano anche per gli eventi che coinvolgano l'assicurato nella veste di ciclomotorista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nel caso di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

Rientrano in garanzia le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quelle dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'assicurato, secondo il principio di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari).

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

le spese per l'assistenza di un interprete;

le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente. L'importo della cauzione verrà anticipato da DAS a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali DAS conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

TUTELA LEGALE "ELITE"

La Società assume a proprio carico, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito della sua vita privata, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

L'assicurato è tutelato se:

- subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo "esclusioni", le suddette prestazioni operano anche per gli eventi che coinvolgano l'assicurato nella veste di ciclomotorista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo;
- deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250.

Sono comprese le controversie relative:

- alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti l'abitazione principale e quelle secondarie o per uso stagionale dell'assicurato, purché da lui direttamente utilizzate;
- ad inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce;
- deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento

	<p>di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla garanzia di Responsabilità Civile, operante a favore dell'assicurato. Nel caso in cui non esistano o non siano operanti le suddette garanzie di Responsabilità Civile, la presente garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'assicurato relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno delle suddette garanzie di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibire copia del documento che prova la sottoscrizione.</p> <p>La presente garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli stati d'Europa; • nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera. <p>Rientrano in garanzia le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intervento di un legale; • per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quelle dovute da altri soggetti debitori, ma poste a carico dell'assicurato, secondo il principio di solidarietà; • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; • se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, le spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari). <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'assistenza di un interprete; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; • l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente. L'importo della cauzione verrà anticipato da DAS a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali DAS conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. <p>CONSULENZA TELEFONICA</p> <p>È sempre operante il servizio di Consulenza Legale Telefonica che offre una consulenza telefonica nell'ambito delle materie attinenti alle coperture previste in polizza, tramite numero verde 800.666.000.</p> <p>L'assicurato potrà accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza legale; - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti; - consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'assicurato debba prestare testimonianza davanti agli organi di Polizia o della magistratura
<p>SEZIONE TUTELA LEGALE IN</p>	<p>TUTELA LEGALE – IN CIRCOLAZIONE</p> <p>La garanzia tutela i diritti dell'assicurato per eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria A o B e di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di responsabilità civile auto; - che lo coinvolgono nella veste di pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo. <p>In relazione ai predetti eventi, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza ed entro i limiti e con le esclusioni indicate. Per i medesimi eventi, su richiesta dell'assicurato, la Società provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti; - ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione alla società entro 60 giorni dalla sua erogazione.

**SEZIONE MICRO-
MOBILITA'**

ASSISTENZA MICRO-MOBILITA'

Sono garantite all'assicurato le seguenti prestazioni per sinistri accaduti durante la circolazione e impiego di bicicletta, monopattino elettrico, hoverboard, segway, monowheel:

✓ Prestazioni garantite al veicolo

- Soccorso (prestazione operante solo per bicicletta e segway)

Se la bicicletta o il segway, a seguito di sinistro, sono in condizioni tali da non poter essere utilizzati:

- la struttura organizzativa invia all'assicurato un mezzo di soccorso per trasportare la bicicletta o il segway e l'assicurato stesso, al suo domicilio oppure ad altra destinazione indicata dall'assicurato stesso, entrambe, in ogni caso, entro 100 km di tragitto dal luogo del sinistro. Entro tale limite, la Società terrà a proprio carico il relativo costo.

All'atto di richiesta telefonica di assistenza, la Struttura Organizzativa comunicherà all'assicurato l'eventuale eccedenza relativa ai costi per il trasporto mediante mezzo di soccorso;

in alternativa:

- l'assicurato può provvedere in autonomia, previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa, alla spedizione della bicicletta o del segway al proprio domicilio o ad altra destinazione, anticipandone i relativi costi.

La Società, a fronte dei documenti giustificativi delle spese sostenute dall'assicurato, tiene a proprio carico il relativo costo.

Nel caso in cui nel luogo in cui si trovi l'assicurato al momento della richiesta di assistenza, non sia possibile il passaggio dei mezzi di soccorso, la prestazione sarà resa nelle strade adiacenti su rete stradale pubblica.

- Servizio taxi

- In caso di utilizzo di bicicletta e di segway: se l'assicurato, a seguito di sinistro e all'attivazione della prestazione indicata al punto "soccorso", ha necessità di raggiungere, dal punto in cui è avvenuto il sinistro, il suo domicilio o altra destinazione a sua scelta, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un servizio di taxi. La Società terrà a proprio carico il costo di chiamata e del viaggio (corsa).

- In caso di utilizzo di monopattino elettrico, hoverboard, monowheel: se l'assicurato, a seguito di sinistro, ha necessità di raggiungere, dal punto in cui è avvenuto il sinistro, il suo domicilio o altra destinazione a sua scelta, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un servizio di taxi. La Società terrà a proprio carico il costo di chiamata e del viaggio (corsa).

In ogni caso, non sono previsti percorsi di taxi diversi da quelli indicati e/o frazionamento della somma assicurata a disposizione.

- Rientro/proseguimento del viaggio (prestazione operante solo per la bicicletta)

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un biglietto ferroviario (prima classe), oppure aereo (classe economica) in caso di viaggio superiore alle 6 ore, od altro mezzo di trasporto ritenuto idoneo per proseguire il suo viaggio fino alla destinazione inizialmente prevista, o per il suo ritorno al domicilio, se, a seguito di attivazione della prestazione di cui al punto precedente punto "soccorso", l'assicurato in viaggio deve lasciare la bicicletta in riparazione presso un centro specializzato e la riparazione non può essere eseguita in giornata, o se ha spedito la bicicletta al proprio domicilio. La Società tiene a proprio carico il relativo costo.

✓ Prestazioni garantite alla persona

- Consulenza medica telefonica

A seguito di infortunio dovuto a sinistro, l'assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per usufruire di un servizio di consulto medico telefonico e disporre di informazioni e/o consigli medici generici.

Sulla base delle informazioni ricevute e dalla diagnosi del medico curante, la Struttura Organizzativa valuta quindi l'erogazione della prestazione di assistenza più opportuna da effettuare in favore dell'assicurato. Tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'assicurato.

- Invio di un medico generico a domicilio o di un'autoambulanza

La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, invia uno dei medici convenzionati, se l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, trovandosi in Italia, necessita di un medico dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi, e non riesce a reperirlo. La Società tiene a proprio carico la relativa spesa. Se il medico convenzionato non può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi.

- Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso

La Struttura Organizzativa invia direttamente un'ambulanza, tenendo a proprio carico la relativa spesa, se l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, necessita di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso.

- Invio di medicinali urgenti

La Struttura Organizzativa invia, con il mezzo più rapido (tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali), specialità medicinali commercializzate in Italia ma ir reperibili sul posto di cui l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, necessita urgentemente, secondo parere del medico curante. Restano a carico dell'assicurato i costi dei prodotti medicinali stessi.

- Viaggio di un familiare e spese di soggiorno

La Struttura Organizzativa mette a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto

aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato se, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, quest'ultimo necessita di un ricovero in un Istituto Di Cura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni. La Società tiene a proprio carico il relativo costo.

La Struttura Organizzativa, inoltre, ricerca e prenota un albergo per il familiare se l'assicurato necessita di assistenza personale, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione.

- Informazioni sanitarie

La Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'assicurato, tramite la propria equipe medica fornisce informazioni relativamente a:

- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni utili alla terapia prescritta;
- ubicazione dei vari uffici ASL/ATS e degli Istituti di Cura;
- consigli sull'espletamento delle pratiche, uffici competenti.

La prestazione è operante da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Relativamente alle prestazioni che seguono, la Struttura Organizzativa, definirà preventivamente le modalità di erogazione del servizio; a tal fine, ogni prestazione dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Operativa di organizzare il servizio stesso.

- Assistenza infermieristica presso l'Istituto di Cura

La Struttura Organizzativa reperisce un infermiere se l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, durante un periodo di ricovero in istituto di cura, necessita di essere assistito. La società ne assume le spese.

- Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Se l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, è affetto da una patologia non curabile, per caratteristiche obiettive, nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della provincia di residenza, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'assicurato e d'intesa con il medico curante, provvede a:

- individuare e prenotare, tenuto conto della disponibilità esistente, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'assicurato;
- organizzare il trasporto dell'assicurato con il mezzo, tra quelli di seguito elencati, che sia più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (limitatamente al trasferimento in paesi europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
 - treno, prima classe e, occorrendo, vagone letto;
 - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

- Traduzione della cartella clinica

La Struttura Organizzativa raccoglie e traduce la documentazione clinica e diagnostica necessaria per permettere ai medici dell'istituto di cura di destinazione di recepire le informazioni necessarie per la pronta presa in carico della patologia diagnosticata, se l'assicurato usufruisce della prestazione di cui al precedente punto "Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato". Il relativo costo è a carico della Società.

- Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Se l'assicurato, in conseguenza della prestazione "Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato", viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro con il mezzo, tra quelli di seguito elencati, che sia più idoneo alle sue condizioni:

- aereo sanitario (limitatamente ai paesi europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

- Invio di un infermiere a domicilio

La Struttura Organizzativa reperisce ed invia, compatibilmente con le disponibilità locali, un infermiere presso l'abitazione se l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, che ha determinato l'intervento di autoambulanza o l'accesso al pronto soccorso certificati da documentazione medica, indipendentemente da ricovero e/o intervento chirurgico, necessita di essere assistito, nelle 6 (sei) settimane successive al sinistro. La Società ne assume le spese.

- Invio di un fisioterapista

La Struttura Organizzativa reperisce ed invia, compatibilmente con le disponibilità locali, un fisioterapista presso l'abitazione se l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro che ha determinato l'intervento di autoambulanza o l'accesso al pronto soccorso certificati da documentazione medica, indipendentemente da ricovero e/o intervento chirurgico, necessita di essere assistito nelle 6 (sei) settimane successive al SINISTRO.

La Società ne assume le spese.

- Fornitura di attrezzature medico chirurgiche

Se, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, che ha determinato l'intervento di autoambulanza o l'accesso al

pronto soccorso certificati da documentazione medica, indipendentemente da ricovero e/o intervento chirurgico, sono necessarie all'assicurato, nelle 6 (sei) settimane successive al sinistro, una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:

- stampelle;
- sedia a rotelle;
- letto ortopedico,

la Struttura Organizzativa fornisce l'attrezzatura richiesta in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'assicurato. La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

• **Baby-sitter per minori**

La Struttura Organizzativa, nelle 6 (sei) settimane successive al sinistro, invia o segnala il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui si trova l'assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, se l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, viene ricoverato in Istituto di Cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, oppure, a seguito di un ricovero in Istituto di Cura è temporaneamente invalido, e pertanto impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 (quindici) anni. La società tiene a proprio carico le relative spese.

• **Collaboratrice familiare**

La Struttura Organizzativa, nelle 6 (sei) settimane successive al sinistro, invia o segnala il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, se l'assicurato, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, è stato ricoverato in Istituto di Cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni ed è temporaneamente invalido, pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche. la società tiene a proprio carico le relative spese.

INFORTUNI MICRO-MOBILITA'

La copertura è prestata per gli infortuni che l'assicurato subisce in qualità di conducente di bicicletta, monopattino elettrico, hoverboard, segway, monowheel, e che hanno come conseguenza una o più fratture ossee.

Le fratture ossee sono raggruppate in tre classi:

Fratture di classe A: Frattura alla colonna vertebrale, con lesione midollare; frattura cranica con lesione neurologica; frattura bacino ed anche frattura diafisi femorale.

Fratture di classe B: Frattura della colonna vertebrale senza lesione midollare; frattura ginocchio; frattura tibia e/o perone; frattura caviglia, astragalo, calcagno; frattura spalla, diafisi omero; frattura gomito, diafisi radio e/o ulna; frattura polso; frattura semplice del cranio; frattura colonna vertebrale, senza lesione neurologica; frattura mandibola (osso mandibolare); fratture con osteosintesi (escluse mano, piede, ossa nasali, ossa facciali).

Fratture di classe C: Frattura clavicola; frattura isolata del perone; fratture costali superiori a due.

In caso di sinistro, l'indennizzo è pari ad uno solo dei seguenti importi, stabiliti in funzione del tipo di frattura ossea e della relativa classe di appartenenza:

- 5.000 euro, in caso di una o più fratture di classe A (indipendentemente dalla presenza di una o più fratture delle classi B e/o C);
- 2.000 euro, in caso di una o più fratture di classe B (e nessuna di classe A, indipendentemente dalla presenza di una o più fratture della classe C);
- 500 euro, in caso di una o più fratture di classe C (e nessuna di classe A o B).

RESPONSABILITA' CIVILE MICRO-MOBILITA'

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, entro il limite del massimale indicato in polizza, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi per morte e lesioni derivanti dalla proprietà ed uso di bicicletta, monopattino elettrico, hoverboard, segway, monowheel.

TUTELA LEGALE MICRO-MOBILITA'

La Società assume a proprio carico, nei limiti della somma assicurata, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

La Società tutela i diritti dell'assicurato in relazione alla proprietà, guida e circolazione stradale di bicicletta, monopattino elettrico, hoverboard, segway, monowheel se l'assicurato:

- subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo (e, quindi, involontario) o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali;

è sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l. In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste in questi casi, o nei casi di inosservanza agli obblighi di soccorso, le garanzie a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'assicurato le spese legali garantite in polizza;

- deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, avanzate da terzi in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. Tale prestazione opera soltanto in caso di

	<p>sinistro relativo alla garanzia “Responsabilità civile micro-mobilità” presente in polizza, per spese di resistenza e di soccombenza e dopo l’esaurimento del massimale della garanzia “Responsabilità civile micro-mobilità”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • deve presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso; • deve presentare opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria davanti all’autorità competente, solo in conseguenza diretta di un incidente stradale; • deve sostenere controversie civili di natura contrattuale, derivanti da contratti riguardanti il veicolo, quando il valore in lite è superiore a 250 euro. Sono comprese le vertenze relative alla vendita del veicolo e all’acquisto di un nuovo veicolo. <p>Consulenza legale telefonica Nell’ambito delle materie previste in garanzia, la Società fornisce anche un servizio di consulenza legale telefonica qualora l’assicurato si trovi nella situazione di dover prestare testimonianza davanti agli Organi di Polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile o penale.</p>
--	--

AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in copertura assicurativa).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

SCONTO DI POLIENNALITÀ	Il premio del presente contratto tiene conto della riduzione per poliennalità.
SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>Sconto per esistenza impianto di allarme La sconto sul premio della Sezione Furto e Rapina è operante alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto installato da Impresa abilitata a norma delle leggi vigenti; - che il suddetto impianto di allarme sia attivato ininterrottamente per tutti i periodi di tempo in cui non vi è presenza di persone nell’abitazione.
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ACCORDO	In caso di inosservanza da parte dell’assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi suindicati, si applicherà uno scoperto del 25% dell’indennizzo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO	<p>ACQUA CONDOTTA La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato indicato in polizza. Si indennizzano anche i danni provocati da rottura accidentale di raccordi di elettrodomestici se in polizza sono attive tutte le seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas.</p> <p>DANNI DA MANCATO FREDDO La Società indennizza, i danni materiali e diretti subiti dalle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori posti nel fabbricato assicurato ed ai frigoriferi e congelatori stessi, causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo; • fuoriuscita di fluido frigorifero, <p>purché conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) incendio ed altri eventi per i quali è operante l’assicurazione alla sezione Incendio; b) guasti o rotture di natura accidentale nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza. <p>La garanzia opera solo per abitazioni classificate in polizza come “dimora abituale”.</p> <p>FENOMENI ELETTRICI La Società indennizza l’assicurato i danni materiali e diretti non dovuti ad usura o manomissione o a difetti di manutenzione, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici generati da qualsiasi motivo. La garanzia è operante per i beni assicurati indicati in polizza.</p>
-------------------------	---

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, una somma assicurata maggiore di quanto indicato in polizza.

L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali ai beni assicurati indicati in polizza, direttamente causati da: uragano; bufera; tempesta; vento forte e cose da esso trasportate; trombe d'aria; gelo; grandine, se questi eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non.

La garanzia è estesa anche ai danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni assicurati purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, se il fabbricato assicurato è conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve.

La Società indennizza anche danni materiali direttamente causati da grandine a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, a parziale deroga di quanto indicato al successivo articolo "esclusioni".

ALTRI DANNI DA ALLAGAMENTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati indicati in polizza, prodotti da allagamento. Per allagamento si intende una presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto all'interno del fabbricato assicurato, a seguito di formazione di ruscelli e accumulo esterno d'acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.

EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza:

- i danni materiali direttamente causati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, individualmente od in associazione;
- i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

A seguito di sinistro indennizzabile sulle garanzie della sezione incendio (se acquistate ed indicate in polizza), la Società rimborsa all'assicurato le seguenti spese sostenute e documentate:

- spese di perizia;
- perdita dei canoni di locazione non percepiti dall'assicurato in qualità di locatore oppure dei canoni versati dall'assicurato in qualità di locatario. I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno;
- spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico presente nel fabbricato dichiarato inagibile. Le spese saranno rimborsate per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno;
- per i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al sinistro;
- spese per il rifacimento di documenti di famiglia;
- spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da serbatoi.
- le spese per mancato godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente: il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune in cui è ubicato il fabbricato;

INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati derivanti da un intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

LASTRE (intese come vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide)

La Società indennizza, i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle "lastre" di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall'assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di furto, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della polizza le "lastre" siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La garanzia si intende operante per le "lastre" comprese nei beni assicurati.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell'anno solare, una somma maggiore di quanto previsto come somma assicurata della garanzia ed indicata in polizza.

L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e senza applicazione della regola proporzionale.

OCCLUSIONE DI CONDUTTURE – TRABOCCO E/O RIGURGITO DI FOGNA

La Società indennizza i danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.

La presente garanzia rimborsa anche le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente garanzia, in aumento al suddetto limite di indennizzo, a condizione che al momento del sinistro sia operante in polizza la garanzia "Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta".

RISCHIO LOCATIVO (attivabile solo in caso di fabbricato assicurato preso in locazione)

La Società assicura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, il risarcimento delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità per danni diretti e materiali cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio al fabbricato tenuto in locazione.

SPESE DI PERNOTTAMENTO A SEGUITO DI UN EVENTO SISMICO

La Società, se l'abitazione assicurata è inagibile in conseguenza di un evento sismico, provvede a rimborsare le spese di pernottamento in albergo

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

La Società, in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia "acqua condotta" qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata sia per quelle installate nel fabbricato che per quelle interrato nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate per tubazioni installate nello stesso. La Società rimborsa le predette spese anche in assenza di danno indennizzabile a termini della garanzia "Acqua condotta" se in polizza sono attive tutte le seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La Società, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA

La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni assicurati individuati in polizza, causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche (cosiddetta "bomba d'acqua" o "flash flood"), o per effetto di inondazione o alluvione, anche quando questi ultimi sono causati da terremoto.

Ai fini della presente garanzia, i beni assicurati sono quelli indicati nella polizza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei termini delle presenti condizioni di assicurazione.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - subiti dai beni assicurati indicati in polizza, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La garanzia si estende alle scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile poiché le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati come "unico sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate.

Decorrenza della garanzia - Periodo di carenza.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con la Società per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.

NOLEGGIO AUTOVETTURA

In caso di noleggio senza conducente a breve termine (esclusa qualsiasi forma di "car sharing", noleggio a lungo termine o altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine) di una autovettura da parte del contraente di polizza, la Società tiene indenne l'assicurato della quota di danno che rimane a proprio carico in base al contratto di noleggio, in caso di sinistro occorso al veicolo noleggiato.

	<p>La garanzia si intende operante a condizione che il veicolo sia stato utilizzato in modo conforme a quanto previsto dal contratto di noleggio.</p> <p>PERDITE OCCULTE D'ACQUA</p> <p>La Società, in seguito ad accertamento del perito incaricato, rimborsa le spese sostenute per i maggiori consumi conseguenti da perdita occulta d'acqua come rilevabili dalla prima fattura attestante l'eccedenza.</p> <p>la garanzia opera se l'eccedenza supera il 15% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza.</p> <p>Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni, si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.</p> <p>Sono comprese le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto e/o per la sostituzione della tubazione.</p> <p>Se il fabbricato assicurato è una porzione di immobile in condominio o in abitazione plurifamiliare, e nell'eventualità in cui la fatturazione dell'acqua sia unica per l'intero fabbricato, l'indennizzo verrà corrisposto pro quota (millesimale) di competenza dell'abitazione.</p> <p>La presente garanzia viene prestata nella forma a primo rischio assoluto.</p> <p>AUTO - INCENDIO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE</p> <p>La Società indennizza il danno totale (ovvero la perdita totale) del veicolo identificato in polizza in caso di incendio del medesimo mentre è custodito in autorimessa facente parte del fabbricato indicato in polizza o delle sue dipendenze (ad esempio: box, garage, escluso posto auto).</p> <p>Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sono assicurabili solo autovetture e motocicli ad uso privato.</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE FURTO E RAPINA</p>	<p>OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, OVUNQUE RIPOSTI</p> <p>La garanzia "furto e rapina" è operante per gli oggetti pregiati e preziosi ovunque riposti, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza.</p> <p>OGGETTI PREGIATI E PREZIOSI, IN MEZZI DI CUSTODIA</p> <p>La garanzia "furto e rapina" articolo, è operante per gli oggetti pregiati e preziosi riposti in mezzi di custodia, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza.</p> <p>L'assicurazione è operante se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti al precedente articolo "furto e rapina", abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.</p> <p>VALORI OVUNQUE RIPOSTI</p> <p>La garanzia "furto e rapina" è operante per i valori ovunque riposti, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza.</p> <p>VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA</p> <p>La garanzia "furto e rapina" è operante, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, per i valori in mezzi di custodia.</p> <p>La garanzia è operante se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti al precedente articolo "furto e rapina", ha violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.</p> <p>GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "A"</p> <p>A seguito di evento garantito dalle presenti Condizioni di Assicurazione, la Società rimborsa anche spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • duplicazione di documenti personali sottratti all'assicurato od ai suoi familiari conviventi; • sostituzione delle serrature dell'abitazione con altre uguali oppure equivalenti se le chiavi sono state sottratte all'assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti; • accertamenti diagnostici, onorari dei medici e cure, in conseguenza di lesioni subite dall'assicurato e dai suoi familiari. <p>GARANZIA AGGIUNTIVA - MODULO "B"</p> <p>La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali direttamente causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furto o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo, denunciati al vettore aereo, durante i viaggi dell'assicurato in Europa; • furto di vestiti, oggetti personali, preziosi e denaro portati con sé dall'assicurato e/o dai suoi familiari conviventi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; • uso fraudolento delle carte di credito da parte di un terzo, senza l'utilizzo del codice PIN, a seguito di un sinistro garantito dalla presente sezione, avvenuto nei 3 giorni precedenti il blocco della carta e non oltre i 5 giorni dopo la data del sinistro. <p>SCIPPO, FURTO E RAPINA DEGLI EFFETTI PERSONALI TRASPORTATI</p>

	<p>Sono assicurati, fino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza, gli effetti personali trasportati, ivi compresi i vestiti, gli oggetti pregiati, preziosi e il denaro per uso personale (escluso quello relativo ad ogni attività lavorativa) contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rapina; • lo scippo; • il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore, commessi sull'assicurato e sui suoi familiari conviventi mentre si trovano all'esterno dell'abitazione indicata in polizza e mentre portano su di sé o hanno a portata di mano le suddette cose. La presente garanzia è valida in tutto il Mondo. <p>TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE</p> <p>La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro contante e/o preziosi causata da truffa tra le mura domestiche ed avvenuta a danno dell'assicurato, mediante accesso al fabbricato, avvenuto con il consenso degli assicurati in loro buona fede.</p> <p>Ai fini della validità della presente garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per assicurati, si intendono il contraente e i componenti del nucleo familiare, conviventi nell'abitazione assicurata, di età inferiore a 14 anni o superiore a 75 anni; • per truffa, si intende il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. <p>Non sono comunque compresi gli eventi che non comportano una sottrazione di denaro contante e/o preziosi contestuale all'esecuzione della truffa.</p> <p>AUTO - FURTO DEL VEICOLO NEL BOX, SOLO DANNO TOTALE</p> <p>La Società indennizza il danno totale (ovvero la perdita totale) del veicolo identificato in polizza in caso di furto del medesimo mentre è custodito in autorimessa facente parte del fabbricato indicato in polizza o delle sue dipendenze (ad esempio: box, garage, escluso posto auto).</p> <p>La copertura opera solo in caso di scasso della pertinenza, vale a dire quando l'autore del furto si è introdotto nell'autorimessa violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche sia elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili.</p> <p>Sono assicurabili solo autovetture o motocicli ad uso privato.</p>
<p>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>RESPONSABILITA' CIVILE DA ATTIVITÀ VENATORIA</p> <p>La Società tiene indenni gli assicurati indicati in polizza del risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria in tutti i Paesi europei e del bacino del Mare Mediterraneo. La garanzia vale per l'attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle Autorità preposte. Poiché la presente garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all'obbligo previsto dalla legge 11/02/1992, n. 157 e successive modifiche, l'indicazione dei soggetti effettivamente assicurati in polizza avverrà sia nel numero complessivo che nominalmente attraverso il rilascio del Certificato assicurativo di Attività Venatoria che la Società consegnerà ad ogni singolo assicurato. Tale Certificato consiste in una dichiarazione attestante la stipula della copertura assicurativa obbligatoria, con l'indicazione del nominativo della persona assicurata, i dati identificativi della polizza e la scadenza della stessa.</p> <p>La garanzia comprende inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni derivanti dall'uso di armi, cani da caccia, esclusivamente durante l'esercizio della stessa, nei tempi e nei luoghi consentiti; • il confezionamento di munizioni. <p>Se esistono altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente garanzia, l'assicurazione varrà solo per l'eccedenza rispetto ai massimali previsti dalle altre assicurazioni e sino alla concorrenza di quelli indicati in polizza.</p>
<p>SEZIONE PET</p>	<p>SPESE VETERINARIE PLUS (attivabile in alternativa alla garanzia Spese Veterinarie)</p> <p>Sono garantite all'assicurato le seguenti prestazioni veterinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie precedenti al ricovero con intervento <p>Se l'animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie durante il ricovero con intervento <p>Se l'animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protes); - rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero o il day hospital. <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie successive al ricovero con intervento

	<p>Se l'animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei 30 giorni successivi all'intervento chirurgico, al ricovero o al day hospital.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese per distacco compassionevole <p>Se l'assicurato, a causa di malattia o infortunio dell'animale il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l'abbattimento terapeutico/eutanasia dell'animale stesso, la Società sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie durante il ricovero senza intervento <p>Se l'animale, a causa di malattia, deve sottoporsi a ricovero senza intervento chirurgico, la società sosterrà le spese veterinarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rette di degenza, assistenza e cure prestate dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il ricovero. • Spese veterinarie senza ricovero <p>se l'animale, a causa di malattia, parto cesareo o infortunio deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, la Società sosterrà le relative spese.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese veterinarie post ritrovamento dell'animale <p>Se l'assicurato smarrisce l'animale e, al suo ritrovamento, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare una visita veterinaria di controllo; - effettuare una toilettatura; - sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato. <p>La Società terrà a proprio carico i relativi costi.</p>
<p>SEZIONE ASSISTENZA</p>	<p>ASSISTENZA FAMIGLIA</p> <p>Il contraente può ampliare la copertura assicurativa attivando le seguenti garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo. Le garanzie sono operative solo se espressamente richiamate in polizza ed entro la somma assicurata ivi indicata e ferme le esclusioni e le eventuali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti nei successivi articoli.</p> <p>Sono garantite all'assicurato le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulenza psicologica <p>Se l'assicurato necessita di una consulenza psicologica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni <p>La Struttura Organizzativa invia un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere la propria abitazione se, a seguito di infortunio o malattia, necessita di essere trasportato dall'istituto di cura in cui è ricoverato alla propria residenza.</p> <p>La Società tiene a proprio carico i relativi costi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un medico <p>Se l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, trovandosi in Italia, necessita di un medico dalle ore 20,00 alle ore 8,00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi, e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvede ad inviare uno dei medici convenzionati.</p> <p>La Società tiene a proprio carico la relativa spesa.</p> <p>In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un infermiere <p>La Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato un infermiere a tariffa controllata se, nella settimana successiva alle dimissioni da un Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia, l'assicurato ha bisogno di essere assistito da un infermiere. La Società paga l'onorario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consegna medicinali urgenti <p>Se l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, è impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa consegna all'assicurato, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso lo stesso, le medicine prescrittegli dal medico curante.</p> <p>Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari rimane a carico dell'assicurato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viaggio per un aiuto in famiglia in Italia <p>(valida solo se è stata assicurata un'abitazione con tipo copertura "Vittoria CasAttiva" la cui indicazione è riportata in polizza)</p> <p>Se l'assicurato è ricoverato presso un Istituto di Cura per un periodo superiore a 3 giorni a seguito di infortunio o malattia, ed ha necessità di un aiuto alla propria famiglia, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un</p>

	<p>componente della famiglia o di altra persona fidata, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di trasferirsi presso l'abitazione. La Società tiene a proprio carico il relativo costo. Non sono previste in ogni caso le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare o della persona indicata dall'assicurato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulenza medica (valida solo se è stata assicurata un'abitazione con tipo copertura "Vittoria CasAttiva", la cui indicazione è riportata in polizza) Se l'assicurato necessita di una consulenza medica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della struttura organizzativa che forniranno informazioni e consigli e valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'assicurato. • Ricerca centri specialistici e diagnostici (valida solo se è stata assicurata un'abitazione con tipo copertura "Vittoria CasAttiva", la cui indicazione è riportata in polizza) La Struttura Organizzativa individua, in accordo col medico curante dell'assicurato, il centro diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche più idoneo rispetto alle esigenze dell'assicurato stesso nel caso in cui l'assicurato necessiti di: <ul style="list-style-type: none"> - sottoporsi, a seguito di infortunio o malattia, a visita specialistica e/o accertamento diagnostico o ad analisi ematochimiche. Il costo della visita e delle analisi rimane a carico dell'assicurato. • Prestazioni di assistenza domiciliare integrata Le prestazioni che seguono, sempre comprese nella garanzia "Assistenza "Famiglia", sono fornite presso l'abitazione dopo le dimissioni dell'assicurato da un ricovero della durata di almeno 7 giorni, dovuto a infortunio o malattia: • Assistenza domiciliare post ricovero La Struttura Organizzativa, su richiesta scritta del medico curante dell'assicurato, organizza e gestisce la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di personale medico e paramedico convenzionato. La Società tiene a proprio carico il relativo costo. Le modalità per l'accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, vengono definite dalla Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante dell'assicurato. La Struttura Organizzativa deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso. • Prestazioni professionali post ricovero La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l'invio di personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale). La Società tiene a proprio carico il relativo costo. La Struttura Organizzativa concorda preventivamente con l'assicurato le modalità per l'accesso al servizio e, a tal fine, deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso. • Servizi sanitari post ricovero La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, organizza i seguenti servizi presso il domicilio dell'assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - prelievi del sangue, ecografie ed altri accertamenti diagnostici, purché effettuabili al domicilio; - ritiro e consegna degli esiti di esami ed accertamenti diagnostici; - consegna di farmaci e articoli sanitari La Società tiene a proprio carico il relativo costo. La Struttura Organizzativa concorda preventivamente con l'assicurato le modalità per l'accesso al servizio e, a tal fine, deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso. • Servizi non sanitari post ricovero La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, invia proprio personale di servizio se l'assicurato necessita di svolgere incombenze connesse con la vita familiare quotidiana (pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze amministrative, disbrigo di faccende domestiche, sorveglianza minori). La Società tiene a proprio carico il relativo costo. La Struttura Organizzativa concorda preventivamente con l'assicurato le modalità per l'accesso al servizio e, a tal fine, deve essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
SEZIONE TUTELA LEGALE	TUTELA LEGALE LAVORO DIPENDENTE Questa garanzia tutela i diritti dell'assicurato nell'ambito del suo lavoro subordinato se deve sostenere: <ul style="list-style-type: none"> • controversie nascenti dal suo contratto di lavoro dipendente anche con Ente Pubblico; • controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

<p>SEZIONE TUTELA LEGALE IN</p>	<p>VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D (attivabile solo in presenza della garanzia “Tutela legale – In Circolazione”). La garanzia “Tutela legale – In Circolazione” opera anche per gli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria C e D.</p> <p>PERDITE ECONOMICHE IN CIRCOLAZIONE (attivabile solo in presenza della garanzia “Tutela legale – In Circolazione”).</p> <ul style="list-style-type: none"> •Recupero punti e riesame patente di guida Se l’assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida o dalla carta di qualificazione del conducente, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell’assicurazione, la società rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. •Traino La società rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un’autofficina. Se l’evento è coperto da un’assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all’integrazione di quanto non liquidato, per lo stesso rischio, da altra compagnia di assicurazione. •Diaria per sospensione illegittima della patente di guida. La società rimborsa all’assicurato, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, una diaria giornaliera di 25 euro, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell’autorità italiana, esclusivamente se il provvedimento di sospensione della patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall’assicurato e per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente. •Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della polizza, la Società rimborsa le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo. •Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. La società corrisponderà un importo fisso di € 100 se l’assicurato deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. La società rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo.
--	---



Che cosa NON è assicurato?

<p>RISCHI ESCLUSI</p> <p>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</p>	<p>La garanzia opzionale “Auto - Incendio del veicolo nel box, solo danno totale”, non è operativa se l’assicurato, per il veicolo identificato in polizza, ha una copertura assicurativa Incendio in corso di validità con altra polizza auto stipulata con l’Impresa o con altra Compagnia di assicurazioni.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI</p> <p>SEZIONE FURTO E RAPINA</p>	<p>La garanzia opzionale “Auto - Furto del veicolo nel box, solo danno totale”, non è operativa se l’assicurato, per il veicolo identificato in polizza, ha una copertura assicurativa Furto in corso di validità con altra polizza auto stipulata con l’Impresa o con altra Compagnia di assicurazioni.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI</p> <p>SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>RISCHI ESCLUSI</p> <p>SEZIONE PET</p>	<p>Sono esclusi: i cani e gatti non legalmente posseduti non registrati con specifico libretto sanitario; non regolarmente iscritti all’anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina; utilizzati nell’ambito di attività professionali o d’ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporta remunerazione o allevati a fini di lucro; non regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle</p>

	norme o regolamenti locali; non tenuti con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamenti comunali, qualora presenti.
RISCHI ESCLUSI SEZIONE ASSISTENZA	Fatta eccezione per i casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, l'assicurato non potrà ottenere le prestazioni da parte della società se non contatta la Struttura Organizzativa al momento del sinistro e se la stessa non organizza e/o autorizza esplicitamente l'intervento. La garanzia "Assistenza Smart Persona" opera per le persone che in fase di prima stipula hanno un'età inferiore agli 80 anni di età; resta inteso che nel momento in cui l'assicurato compie l'80° anno di età in corso di contratto, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE IN	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RISCHI ESCLUSI SEZIONE MICRO-MOBILITA'	Per la garanzia "Assistenza micro-mobilità", fatta eccezione per i casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, l'assicurato non potrà ottenere le prestazioni da parte della Società se non contatta la Struttura Organizzativa al momento del sinistro e se la stessa non organizza e/o autorizza esplicitamente l'intervento. Per la garanzia "Responsabilità civile micro-mobilità" non sono considerati terzi: <ul style="list-style-type: none"> • tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia; • il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi. Per la garanzia "Tutela legale micro-mobilità", la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che devono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza contrattuale, fatta eccezione per il contributo unificato e per l'iva esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste le seguenti Esclusioni	SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; • i danni causati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua; • i danni causati da slavine, valanghe; • i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione, da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno; • i danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria; • i danni a cose mobili all'aperto. L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio e da eventi sociopolitici; • i danni ad alberi, fiori e coltivazioni in genere; • i danni causati o subiti da impianti di irrigazione, eccezion fatta per i danni da fenomeno elettrico (solo per impianti di irrigazione collegati a corrente elettrica); • i danni dovuti a difetti preesistenti e noti al contraente e/o all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza; • i danni agli "accessori" del camper, di serie e non, che costituiscono l'equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo; • i danni determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; • i danni determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate; • i danni indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati; • i danni da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico. Esclusione non valida per le sole pareti interne del fabbricato con attiva la garanzia "eventi sociopolitici" e con il limite di indennizzo indicato in polizza "100% della somma assicurata";
---	--

- i danni determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- i danni conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- i danni determinati da eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina; e franamento e cedimenti del terreno;
- i danni agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- i danni da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la relativa garanzia;
- i danni subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tende e tensostrutture e simili, tende e simili installazioni esterne e relativi sostegni, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- furto di fissi e infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri. L'esclusione non è valida se in polizza sono attive tutte le seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas.
- i danni conseguenti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- i danni alle lastre (intese come vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide).
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta;
- il rimborso delle spese di ricerca e riparazione dei guasti da fuoriuscita di gas;
- i danni causati da acqua condotta;
- i danni causati da rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico, occlusione di condutture;
- i danni causati da intasamento di grondaie e pluviali di pertinenza del fabbricato;
- i danni da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- i danni conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
- i danni determinati da terremoti;
- i danni determinati da alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua;
- i danni determinati da trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine;

Per la garanzia "Acqua condotta", la Società non indennizza le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. L'esclusione dei danni determinati da gelo non è valida se in polizza sono attive tutte le seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas.

Per la garanzia "Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna" sono esclusi i danni conseguenti ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica. L'esclusione non è valida se in polizza sono attive tutte le seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas.

Per la garanzia "Fenomeni elettrici" sono esclusi i danni a software; da rottura dei beni assicurati derivanti da vizi di costruzione o difetto di installazione; nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.

Per la garanzia "Eventi sociopolitici", la società non indennizza le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti se l'occupazione si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Per la garanzia "Lastre", sono esclusi i danni:

- derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili, lavori sulla strada o ai relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle "lastre" (intese come vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide) o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- alle "lastre" (intese come vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide) aventi speciale valore artistico o di affezione, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

Per la garanzia "Perdite occulte di acqua", la Società non indennizza le perdite:

- derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivanti dagli impianti non interrati o non annegati in conglomerato cementizio;
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni.

Non è rimborsabile il costo della maggior eccedenza di consumo richiesta dal fornitore erogante, rilevata nelle fatture successive alla prima.

È in ogni caso escluso l'indennizzo di qualsiasi danno indiretto.

Per la garanzia "Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta", le spese di ricerca e riparazione sono escluse se relative a impianti di irrigazione. L'esclusione dei danni determinati da gelo non è valida se in polizza sono attive tutte le seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas.

Per la garanzia "Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas", sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

Per la garanzia "Altri danni da allagamento", sono esclusi i danni causati da allagamenti derivanti da:

- terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, maremoto, slavine valanghe, infiltrazioni di acqua dal terreno, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- rottura od occlusione degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato assicurato
- conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso,
- intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Per la garanzia "Terremoto", la Società non risponde dei danni:

- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciaccallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato percepimento del canone di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

Per la garanzia "Alluvione, inondazione, bombe d'acqua", la Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dei suddetti eventi assicurati, sui beni assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciaccallaggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a beni mobili all'aperto;
- alle cose che per loro natura non devono essere poggiate a terra o la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Per la garanzia "Auto - Incendio del veicolo nel box, solo danno totale", l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti/causati al di fuori della pertinenza del fabbricato indicato in polizza;
- ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi "non di serie";
- alle cose trasportate;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- derivanti dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo.

SEZIONE FURTO E RAPINA

Sono esclusi i danni:

- determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 60 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno;
- da imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati;
- da sottrazione di dati presenti nel sistema informatico causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico.
- conseguenti a furto di fissi ed infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze in genere, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri;

In relazione alle dipendenze, per le cose contenute nei locali di ripostiglio e di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, la garanzia è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non, esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge. Nel caso sia assicurata una dimora saltuaria, l'assicurazione vale a prescindere dalla durata di abitazione della stessa, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei preziosi e del denaro, per i quali le garanzie acquistate sono limitate al solo periodo di abitazione da parte dell'assicurato o dei suoi familiari.

Per la garanzia "furto e rapina", in relazione alla prestazione relativa agli "Oggetti portati sui camper", sono esclusi gli "accessori" del camper, di serie e non, che costituiscono l'equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo, nonché cicli e motocicli.

Per la "Garanzia Aggiuntiva Modulo "B"" sono esclusi i danni in caso di:

- Furto o smarrimento de seguenti effetti personali contenuti nel bagaglio aereo: preziosi, denaro, macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere;
- uso fraudolento delle carte di credito da parte di un terzo: il prelievo automatico e le funzioni POS.

Per la garanzia "Furto del veicolo nel box, solo danno totale", l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti/causati al di fuori della pertinenza dell'abitazione assicurata;
- ad apparecchiature ed impianti fonovisivi "non di serie";
- alle cose trasportate;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- derivanti dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo.

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al veicolo, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

In caso di smarrimento o furto anche di una sola chiave, la garanzia è sospesa decorsi 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto della chiave in dotazione al veicolo, salvo che l'assicurato nel frattempo non abbia ottenuto il duplicato della chiave (o delle chiavi) smarrite o rubate; in caso contrario la garanzia riprende a decorrere dalla data di ottenimento del duplicato.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla responsabilità civile per:

- la proprietà di fabbricati;
- la proprietà di fabbricati, diversi da quelli indicati in polizza alla voce "Descrizione del Rischio" e "Ubicazione del Rischio";
- la proprietà di fabbricati adibiti per meno di 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, (cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato);
- la proprietà di fabbricati ammobiliati concessi in locazione a qualsiasi titolo a terzi o a eventuali famigliari non risultanti dallo stato di famiglia;
- esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività - come casa-vacanza, affittacamere e bed & breakfast - comunque retribuita esercitata nel fabbricato;
- inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- furto;
- danni a cose di terzi per incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli assicurati;

- a cose altrui che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione compresi monopattini, hoverboard, segway e monowheel, navigazione o trasporto in genere e in particolare sono esclusi tutti i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, velivoli e dei natanti;
- proprietà, uso e possesso di animali posseduti illegalmente;
- atti dolosi dell'assicurato;
- contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici;
- trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- pratica dell'aeromodellismo, utilizzo di droni, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere;
- esercizio dell'attività venatoria

Le garanzie sottoscritte inoltre non risarciscono i danni:

- a cose ed animali che l'assicurato abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte da:
 - amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
 - campi elettromagnetici;
 - furto, perdita, divulgazione non autorizzata di dati personali;
 - alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati presenti nel sistema informatico dell'assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'assicurato;
- da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Esclusione non valida per la garanzia "Responsabilità Civile per la proprietà dei fabbricati";
- derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne.

Per la garanzia "Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport" sono esclusi tutti i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

La "Responsabilità Civile per la guida di figli minori" opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa da parte della società assicuratrice del veicolo guidato dal figlio minore dell'assicurato, e vale solo per il territorio italiano.

SEZIONE PET

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- dolo o colpa grave dell'assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- il trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché l'uso professionale dell'animale o il suo utilizzo in ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy;
- l'uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- infortuni o malattie dell'assicurato e dell'animale i cui primi segni clinici siano preesistenti alla decorrenza della polizza.

Le seguenti prestazioni sono erogate al massimo una volta per anno assicurativo:

- "Second opinion veterinaria";
- "Invio pet sitter";
- "Trasporto dell'animale";
- "Custodia dell'animale presso un parente o una pensione";
- "Fornitura di generi alimentari per l'animale".

Le restanti prestazioni sono erogate con un massimo di tre volte per anno assicurativo.

La prestazione "Trasporto dell'animale" non può essere combinata con la prestazione "Spese d'albergo" e viceversa.

La prestazione "Anticipo spese veterinarie" è garantita a condizione che l'assicurato fornisca adeguate garanzie scritte per la restituzione della somma anticipata. L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione non è operante se il

trasferimento di valuta comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia. L'assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Le prestazioni veterinarie non sono operanti per:

- terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore. Si precisa che la mammella di cani o gatti di sesso femminile è da considerarsi come parte dell'apparato riproduttore e pertanto eventi ad essa collegati sono da intendersi esclusi;
- qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- controlli di routine o facoltativi;
- acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali;
- leishmania;
- malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- finalità estetiche (ad esempio taglio delle orecchie o taglio della coda anche se eseguite all'estero).

Relativamente alla prestazione "Fornitura di generi alimentari per l'animale", restano esclusi i costi dei generi alimentari acquistati.

Le prestazioni veterinarie devono essere eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La copertura decorre dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto della polizza.

Se la presente polizza è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra polizza riguardante gli stessi animali, i termini di aspettativa di cui sopra non operano. tale norma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa polizza.

Per la garanzia "Spese veterinarie", la polizza opera fino alla concorrenza di una somma assicurata annua di € 1.000 per ciascun animale.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie non sono operanti per i sinistri:

- provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci e, comunque, dolo dell'assicurato;
 - conseguenti a suicidio o tentato suicidio;
 - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e motociclistiche, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - avvenuti durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), etc.
- La copertura non opera inoltre in caso di:
- utilizzo di veicoli e mezzi di trasporto non oggetto della presente copertura;
 - malattie insorte prima della sottoscrizione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti);
 - gravidanza insorta prima della sottoscrizione della polizza;
 - rinuncia o ritardo da parte dell'assicurato nell'accettare le prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
 - Imperizia, negligenza, dolo dell'assicurato;
 - guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici causati da una cattiva o mancata manutenzione o alterazione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato. Inoltre, la società non garantisce le prestazioni di assistenza su impianti sui quali si presentino condizioni tali da non garantire l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e l'incolumità del tecnico specializzato oppure su impianti obsoleti che necessitano, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale;
 - interventi che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla società;
 - dimissioni volontarie dell'assicurato contro il parere dei sanitari dell'istituto di cura presso il quale egli si trova ricoverato;

- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazione di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

È inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato Italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle prestazioni fornite dalla società decade se l'assicurato non ha contattato la struttura organizzativa al verificarsi del sinistro.

Se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni relative alla polizza, la società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Le garanzie non sono fornite:

- per le garanzie "assistenza casa", "assistenza famiglia" e "assistenza stradale smart", negli stati diversi da: Italia, san marino, città del vaticano, paesi dell'unione europea; in ogni caso, la durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.
- per le garanzie "assistenza smart casa" e "assistenza smart persona", negli stati diversi da: Italia, san marino e città del vaticano;
- negli Stati che, al momento del sinistro, si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del ministero degli esteri e nel sito web "www.viaggiareassicuri.it".

La società non si assume la responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Per la garanzia "assistenza casa" valgono anche le seguenti esclusioni, relative a singole prestazioni:

- "Invio di un elettricista per interventi di emergenza", sono esclusi gli interventi dovuti a:
 - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;
 - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
- "Invio di un idraulico per interventi di emergenza", sono esclusi:
 - i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato, nonché i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio, per i casi 1. e 2.;
 - la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, per il caso 3.
- "Interventi di emergenza per danni da acqua", sono esclusi:
 - i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice ecc.), a rottura delle tubature esterne del fabbricato, a negligenza dell'assicurato, per il caso 1.;
 - i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, per il caso 2.
- "Spese d'albergo" di cui all'articolo "Assistenza Casa", sono escluse le spese diverse da quelle di pernottamento e prima colazione.

Per la garanzia "assicurazione smart casa" sono esclusi tutti i costi necessari al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza, quali ad esempio opere murarie, oppure relativi allo smaltimento dei rifiuti, ossia dei materiali di scarto o sostituiti e residui derivanti dall'intervento di riparazione.

Valgono inoltre le seguenti esclusioni, relative alle singole prestazioni:

- "intervento di un elettricista", sono esclusi gli interventi dovuti a:
 - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;
 - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
- "non trovo le chiavi di casa" sono esclusi gli interventi su:
 - serramenti/fissi ed infissi interni all'abitazione.

	<ul style="list-style-type: none"> • “intervento di un idraulico” sono esclusi gli interventi dovuti a: <ul style="list-style-type: none"> - i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti, nonché, per i casi 1. e 2., i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’edificio; - la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, per il caso 3. • “pronto intervento cucina” sono esclusi gli interventi: <ul style="list-style-type: none"> - su elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere; - per manutenzioni ordinarie; - richiesti a seguito di interruzione della fornitura di gas, energia elettrica, acqua da parte dell’ente erogatore; - per collegare e/o adattare l’elettrodomestico all’impianto. <p>Per la garanzia “assistenza stradale smart”, sono a carico dell’assicurato le seguenti spese, riferite alle singole prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Traino” <ul style="list-style-type: none"> -spese per il traino se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada); -eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del veicolo; -spese relative all’intervento dei mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del veicolo; -costi del rifornimento del carburante e/o di ricarica della batteria elettrica; -costi relativi all’eventuale eccedenza chilometrica. • “officina mobile” <ul style="list-style-type: none"> -costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in garanzia, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso; -eventuale eccedenza rispetto ai limiti di indennizzo indicati nella precedente tabella. • “recupero del veicolo fuori strada” <ul style="list-style-type: none"> -le spese per il recupero quando il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada); -l’eventuale eccedenza rispetto ai limiti di indennizzo indicati nella precedente tabella. • “veicolo in sostituzione immediato” <ul style="list-style-type: none"> -le spese per il carburante -i pedaggi in genere -le spese per extra ed accessori -i costi di eventuali assicurazioni aggiuntive facoltative -le spese per i danni o i furti comunque causati al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall’assicurato. <p>la prestazione “veicolo in sostituzione immediato” non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o ad altre operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; -se l’assicurato non è in possesso di una carta di credito; -se l’assicurato ha meno di 21 anni.
	<p>SEZIONE TUTELA LEGALE</p> <p>La copertura assicurativa è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; • acquisto di beni mobili registrati; • controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere, fatta eccezione per quanto riguarda i ciclomotori; • diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; • controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dall’abitazione principale e da quelle secondarie o stagionali dell’assicurato da lui direttamente utilizzate; • operazioni relative all’acquisto e costruzione di beni immobili; • sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una o entrambe le parti. <p>Sono altresì escluse le vertenze contrattuali con la Società.</p>

Sono sempre escluse le vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi quando l'assicurato sia un operatore medico o sanitario dipendente.

SEZIONE TUTELA LEGALE IN

La Società non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà;
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'assicurato dovrà restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;

La garanzia "Tutela legale – In circolazione" non opera:

- se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata al netto degli oneri accessori è inferiore a € 250;
- per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'assicurato a terzi;
- se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dal codice della strada; in questi casi la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- per opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non vi è accoglimento almeno parziale dell'opposizione;
- se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; l'esclusione non vale se l'assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro.

In caso di vertenze tra contraente e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

SEZIONE MICROMOBILITA'

Per tutte le garanzie, l'assicurazione non è operante per:

- sinistri derivanti dall'uso professionale del veicolo;
 - circolazione con modalità non conformi a quanto previsto nel decreto n. 229 del 4 giugno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nelle disposizioni comunali emanate in materia;
 - sinistri provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - sinistri avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci e, comunque, dolo dell'assicurato;
 - azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato, suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell'assicurato;
 - sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - sinistri avvenuti durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. bmx acrobatico), etc.
 - sinistri avvenuti durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati.
- L'assicurazione non è inoltre operante in caso di uso del veicolo:
- all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici e automobilistici;
 - da parte di persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
 - da parte di persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche.

Per la garanzia "Assistenza micro-mobilità", l'assicurazione non è operante in caso di:

- malattie insorte prima della sottoscrizione della polizza e già conosciute dall'assicurato;
- rinuncia o ritardo da parte dell'assicurato nell'accettare le prestazioni proposte dalla struttura organizzativa;
- dimissioni volontarie dell'assicurato contro il parere dei sanitari dell'istituto di cura presso il quale egli si trova ricoverato;
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione civile. a solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazione di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le prestazioni erogate per tramite della struttura organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle prestazioni fornite dalla Società decade se l'assicurato non ha contattato la struttura organizzativa al verificarsi del sinistro.

Le prestazioni non sono fornite negli Stati che, al momento del sinistro, si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web "www.viaggiasesicuri.it".

La Società non si assume la responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Per la prestazione "soccorso" è escluso il soccorso al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuori strada).

Sono inoltre escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero della bicicletta o del segway.

Per la garanzia "Infortuni micro-mobilità", sono esclusi gli infortuni causati, direttamente, o indirettamente, da:

- detenzione conseguente a condanna dell'assicurato;
- partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
- contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle forze armate o dell'ordine
- Sono sempre escluse le fratture dentarie.

Per la garanzia "Responsabilità civile micro-mobilità", non sono compresi:

- i danni a cose di terzi;
- i danni ad eventuali trasportati a qualsiasi titolo;
- i danni ad eventuali cose trasportate a qualsiasi titolo;
- i danni a cose e persone provocati a seguito di ogni forma di traino;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Per la garanzia "Tutela legale micro-mobilità", l'assicurazione non opera per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza.

Riguardo le spese in copertura, sono escluse:

- a) le spese, anche preventivate, non concordate con DAS secondo le regole previste nel successivo capitolo "cosa fare in caso di sinistro?";
- b) le spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio, ad esclusione delle spese relative al legale domiciliatario, entro il limite di 3.000 euro;
- f) le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà;
- g) le spese rimborsate dalla controparte. se DAS ha anticipato queste spese, l'assicurato deve restituirle entro 60 (sessanta) giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- h) le spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se questa controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS.

Sono previsti i seguenti limiti

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

di copertura

Franchigie

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigie (per sinistro salvo diversa indicazione)
Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	€ 10.000*
Acqua Condotta	€ 100
Fenomeni elettrici	€ 150
Eventi Sociopolitici	Indicata in polizza
Intasamento Grondaie e Pluviali	Indicata in polizza
Occlusione di Condotture – Trabocco e/o Rigurgito di Fogna	Indicata in polizza
Spese di Ricerca e Riparazione dei Guasti da Acqua Condotta	€ 200
Spese di Ricerca e Riparazione per danni in caso di dispersione di gas	. € 200 se in polizza sono presenti tutte seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas . € 100 negli altri casi
Altri danni da allagamento	€ 200
Alluvione, Inondazione e Bombe d'acqua	€ 5.000

* applicabile per danni da incendio dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del fabbricato oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i.

Se in polizza sono attive tutte le seguenti garanzie opzionali: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas, in caso di un unico evento che colpisce più garanzie, si applica una sola franchigia.

L'importo della franchigia è pari al valore più alto tra:

. €200;

. massimo importo di scoperto applicabile alle singole garanzie colpite.

La franchigia non si applica per i sinistri causati da incendio, fulmini, scoppio, esplosione, fumo, gas, vapori e non si applica alle lastre.

Scoperti

Garanzia o bene colpito da sinistro	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
Intasamento Grondaie e Pluviali	Indicato in polizza
Terremoto	10% della somma assicurata con il minimo di € 10.000
Eventi Atmosferici	Indicato in polizza
Auto - Incendio veicolo nel box	10% dell'indennizzo con il minimo di € 250 per sinistro

Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (Per anno solare, salvo diversa indicazione)
Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso non a norma	50% dell'indennizzo liquidabile *
Spese di demolizione, sgombero	se indicata in polizza "opzione A" - limite pari al 10% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "incendio e scoppio" se indicata in polizza "opzione B" - limite pari al 20% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "incendio e scoppio" - limite pari al 20% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "incendio e scoppio" ed anche per le seguenti garanzie opzionali, se tutte presenti in polizza: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas
	se indicata in polizza "opzione A" - limite pari al 15% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "incendio e scoppio" se indicata in polizza "opzione B"

Spese di demolizione, sgombero (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	<ul style="list-style-type: none"> - limite pari al 30% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "incendio e scoppio" - limite pari al 30% dell'indennizzo liquidabile per la garanzia "incendio e scoppio" ed anche per le seguenti garanzie opzionali, se tutte se tutte presenti in polizza: Acqua condotta; Altri danni da allagamento; Eventi atmosferici; Eventi sociopolitici; Fenomeni elettrici; Indennità aggiuntiva; Intasamento grondaie e pluviali; Lastre; Occlusione di condutture - Trabocco e/o rigurgito di fogna; Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas
Indennità aggiuntiva per clienti "R.C. Auto"	€ 2.000 per sinistro
Inagibilità totale del fabbricato (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	<p>Somma assicurata: € 5.000</p> <ul style="list-style-type: none"> •Soggiorno in Albergo: € 150 al giorno per max 30 giorni. •Pensione o custodia animali domestici: € 500 per sinistro
Opere d'arte fisse	€ 10.000 per sinistro
Denaro	<p>Se presente in polizza "Opzione A": limite pari al 5% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" sul contenuto con il massimo di € 2.500.</p> <p>Se presente in polizza "opzione B": limite pari al 10% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" sul contenuto.</p>
Denaro (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	<p>Se presente in polizza "Opzione A": limite pari al 5% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" sul contenuto con il massimo di € 2.500.</p> <p>Se presente in polizza "opzione B": limite pari al 15% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" sul contenuto.</p>
Oggetti portati sui camper	€ 1.500 o 10% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" del contenuto, se questa è maggiore di € 15.000
Oggetti pregiati e preziosi	<p>Se presente in polizza "Opzione A": limite pari al 20% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" del contenuto con il massimo di € 35.000,00.</p> <p>Se presente in polizza "opzione B": limite pari alla somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" sul contenuto.</p>
Oggetti pregiati e preziosi (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	<p>Se presente in polizza "Opzione A": limite pari al 25% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" del contenuto con il massimo di € 35.000,00.</p> <p>Se presente in polizza "opzione B": limite pari alla somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" sul contenuto.</p>
Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	Se presente in polizza "Opzione A": limite pari al 10% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" del contenuto con il massimo pari al 50% di ogni limite di indennizzo indicato alla voce "oggetti pregiati e preziosi" e "denaro"

	Se presente in polizza "Opzione B": limite pari al 1% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" sul contenuto.
Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	Se presente in polizza "Opzione A": limite pari al 15% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" del contenuto con il massimo pari al 50% di ogni limite di indennizzo indicato alla voce "oggetti pregiati e preziosi" e "denaro" Se presente in polizza "Opzione B": limite pari al 20% della somma assicurata per la garanzia "incendio e scoppio" sul contenuto.
Rottura e danneggiamenti di cose assicurate temporaneamente in deposito presso terzi	€ 5.000
Acqua Condotta	100% della somma garantita assicurata sulla garanzia "Incendio e Scoppio"
Noleggio Autovettura	€ 3.000 per sinistro
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	€ 4.000 per le tubazioni installate nel fabbricato. € 1.500 per le tubazioni interrato.
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 5.000 per le tubazioni installate nel fabbricato. € 1.500 per le tubazioni interrato.
Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas	€ 1.000
Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 1.500
Eventi Atmosferici	Limiti indicati in polizza
Altri danni da allagamento	€ 2.500
Indennità Aggiuntiva	20% dell'indennizzo liquidabile
Indennità Aggiuntiva (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	25% dell'indennizzo liquidabile
Perdita d'acqua occulta (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 4.000 per singolo fabbricato assicurato

Danni da Mancato Freddo	€ 500
Fenomeni Elettrici	La somma assicurata indicata in polizza
Grandine su serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, aperti da 1 o più lati	€ 5.000 se presente in polizza "opzione A" € 10.000 se presente in polizza "opzione B".
Eventi sociopolitici	Limiti indicati in polizza
Danni alle pareti interne del fabbricato assicurato in polizza, causati da imbrattamento a seguito di atto doloso o vandalico (valida se il limite di indennizzo indicato in polizza per la garanzia "Eventi sociopolitici" è "franchigia 200 euro ")	€ 1.000
Intasamento grondaie e pluviali	Limiti indicati in polizza
Lastre	la somma assicurata indicata in polizza
Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna	Limiti indicati in polizza
Perdite occulte d'acqua	€ 4.000
Spese di pernottamento a seguito di un evento sismico	€ 5.000
Rischio Locativo	la somma assicurata indicata in polizza
Terremoto	80% della somma assicurata della garanzia "incendio e scoppio" sui beni assicurati per uno o più sinistri
Alluvione, inondazione e bombe d'acqua	per uno o più sinistri: € 100.000 per il fabbricato, di cui € 20.000 per il contenuto

Auto - Incendio veicolo nel box

La somma assicurata indicata in polizza per il veicolo

* applicabile per danni da incendio dovuti a installazioni difformi dalle norme vigenti al momento della costruzione del fabbricato oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i

SEZIONE FURTO E RAPINA

Scoperti

Garanzia o bene colpito da sinistro	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
per tutte le garanzie se è assicurato un fabbricato adibito a dimora saltuaria, come indicato in polizza	20%
Sconto per esistenza di impianto da allarme"	25% di scoperto in caso di furto con impianto di allarme non a norma o disattivato
furto senza effrazione o furto in caso mezzi di chiusura dei locali non conformi o non operanti	25%, ridotto al 20% se l'assicurato e/o le persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni, sono presenti nei locali
furto senza effrazione o furto in caso mezzi di chiusura dei locali non conformi o non operanti (valida solo per fabbricato con tipo di copertura "Vittoria casAttiva")	20%, ridotto al 15% se l'assicurato e/o le persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni, sono presenti nei locali
Auto - Furto veicolo nel box	10% dell'indennizzo con il minimo di € 250 per sinistro

Limiti di Indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (Per anno solare, salvo diversa indicazione)
"Furto e Rapina": se il contenuto è posto nelle dipendenze non comunicanti con l'abitazione	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.500
"Furto e Rapina": se il contenuto è posto nelle dipendenze non	15% della somma assicurata per il contenuto con il

comunicanti con l'abitazione valida solo per fabbricato con tipo di copertura "Vittoria CasAttiva")	massimo di € 1.500
"Furto e rapina": atti dolosi	15% della Somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 5.000
"Furto e Rapina" Atti Dolosi (valida solo per fabbricato con tipo di copertura "Vittoria CasAttiva")	20% della Somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 5.000
"Furto e Rapina": furto di effetti personali in deposito presso terzi	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.500
"Furto e Rapina": furto di effetti personali in deposito presso terzi (valida solo per fabbricato con tipo di copertura "Vittoria CasAttiva")	20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.500
Indennità Aggiuntiva	20% dell'indennizzo liquidabile per il contenuto
Oggetti portati sui camper	€ 1.500 o 10% della Somma assicurata per il contenuto se questa è maggiore di €15.000
Potenziamento dei mezzi di chiusura (valida solo per fabbricato con tipo di copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 600 per sinistro
Pulizia e riassetto dei locali (valida solo per fabbricato con tipo di copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 250 per sinistro
scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati	La Somma assicurata riportata in polizza
Oggetti Pregiati e Preziosi ovunque riposti	La Somma assicurata riportata in polizza
oggetti pregiati e preziosi in mezzi di custodia	La Somma assicurata riportata in polizza
valori ovunque riposti	La Somma assicurata riportata in polizza
valori in mezzi di custodia	La Somma assicurata riportata in polizza
Truffa tra le mura domestiche	€ 1.500
Garanzia Aggiuntiva - Modulo "A": Duplicazione documenti personali	€ 250
Garanzia Aggiuntiva - Modulo "A": Duplicazione documenti	€ 350

personali (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	
Garanzia Aggiuntiva - Modulo "A": Sostituzione delle serrature	€ 250
Garanzia Aggiuntiva - Modulo "A": Sostituzione delle serrature (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	€ 350
garanzia aggiuntiva - modulo "a": Rimborso Spese mediche	10% della somma assicurata per la garanzia "furto e rapina" con il massimo di € 1.500
Garanzia Aggiuntiva - Modulo "A": Rimborso Spese mediche (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	20% della somma assicurata per la garanzia "furto e rapina" con il massimo di € 1.500
Garanzia Aggiuntiva Modulo "B": furto o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo	€ 300
Garanzia Aggiuntiva Modulo "B": furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	10% della somma assicurata per la garanzia "furto e rapina" con il massimo di € 1.500
Garanzia Aggiuntiva Modulo "B": furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	20% della somma assicurata per la garanzia "furto e rapina" con il massimo di € 1.500
Garanzia Aggiuntiva Modulo "B": Uso fraudolento delle carte di credito	10% della somma assicurata per la garanzia "furto e rapina" con il massimo di € 500
Garanzia Aggiuntiva Modulo "B": Uso fraudolento delle carte di credito (valida solo per fabbricato con tipo copertura "Vittoria CasAttiva")	20% della somma assicurata per la garanzia "furto e rapina" con il massimo di € 500
Auto - Furto veicolo nel box	La somma assicurata indicata in polizza per il veicolo

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Franchigia

Per il solo fabbricato "locato a terzi", in relazione ai soli danni da spargimento d'acqua accidentale.	€ 150
---	-------

Scoperto

Per il solo fabbricato "locato a terzi", in relazione ai soli danni da inquinamento accidentale ovvero conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo	10% con il minimo di € 2.500
---	------------------------------

Limiti di Risarcimento

Garanzia o evento	Limiti di Risarcimento
Responsabilità civile della Vita Privata: responsabilità civile per la guida di figli minori	50% del massimale indicato in polizza
Per il solo fabbricato "locato a terzi", in relazione ai soli danni da inquinamento accidentale ovvero conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo	€ 55.000 per anno e per sinistro
danni derivanti da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	10% del massimale per anno e per sinistro

Per la garanzia "Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato", se il fabbricato risulta "locato a terzi" e se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dal contraente, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

SEZIONE PET

Franchigia

Garanzia	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)
Responsabilità Civile	€ 100

Scoperto

Garanzia	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)
Spese Veterinarie	10%
Spese Veterinarie Plus (Spese veterinarie senza ricovero)	20% minimo € 50
Spese Veterinarie Plus (Altre prestazioni)	10%

Limiti di indennizzo

PRESTAZIONE	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno assicurativo, se non diversamente indicato)
Invio pet sitter	n.5 giorni per un'ora al giorno oppure € 100
Trasporto dell'animale	€ 100
Spese d'albergo	€ 100 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo €. 300 per sinistro (3 notti)
Anticipo spese veterinarie	anticipo denaro massimo importo € 2.000 per sinistro
Custodia dell'animale presso un parente o una pensione	Km 50 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell'assicurato) oppure costo di custodia in pensione € 300
Consegna di generi alimentari per l'animale	Km 15 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell'assicurato)
Spese veterinarie precedenti al Ricovero con intervento	€ 150
Spese veterinarie durante il Ricovero con intervento	€ 500 € 1.000 per opzione Plus
Spese veterinarie successive al Ricovero con intervento	€ 150
Spese per distacco compassionevole	€ 150
Spese veterinarie durante il ricovero senza intervento	€ 500

Spese veterinarie in Viaggio	€ 500
Spese veterinarie senza Ricovero (solo per opzione Plus)	€ 500
Spese veterinarie post ritrovamento animale	- Visita veterinaria di controllo: € 100 - Toilettatura: € 40 - - Permanenza presso canile: € 50
Responsabilità civile animali domestici	€ 500.000

La garanzia Spese veterinarie opera fino alla concorrenza annua di € 1.000 per ciascun animale assicurato.
La garanzia Spese veterinarie Plus opera fino alla concorrenza annua di € 2.000 per ciascun animale assicurato.

SEZIONE ASSISTENZA

Per la garanzia, le prestazioni possono essere eseguite in favore di ciascun assicurato una volta per tipo, con il numero massimo di 3 sinistri nel corso della stessa annualità assicurativa.

Limiti di indennizzo

GARANZIA	PRESTAZIONE	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno assicurativo, se non diversamente indicato)
Assistenza "casa"	Invio di un elettricista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per sinistro
Assistenza "casa"	Invio di un fabbro per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per sinistro
Assistenza "casa"	Invio di un idraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera	€ 500 per sinistro
Assistenza "casa"	Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per abitazione con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per sinistro
Assistenza "casa"	Invio di un vetraio per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per abitazione con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per sinistro
Assistenza "casa"	Invio di un tapparellista per interventi di emergenza: costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per abitazione con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per sinistro

Assistenza "casa"	Sanificazione frigoriferi: costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per abitazione con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per sinistro
Assistenza "casa"	Interventi di emergenza per danni d'acqua	€ 1.000 per sinistro
Assistenza "casa"	Spese di albergo	€ 150 per persona e per giorno con max € 500 per sinistro
Assistenza "casa"	Rientro anticipato	€ 500 se dall'Italia / € 1.000 se dall'estero complessivo per sinistro
Assistenza "casa"	Invio di un sorvegliante	48 ore per max € 35all'ora, e max € 1.500 per sinistro
Assistenza "casa"	Effetti personali in caso di emergenza	€ 300 per sinistro
Assistenza "casa"	Pensione per animali domestici	10 giorni, max € 200 per sinistro
Assistenza "casa"	Veicolo per trasferimento di mobili	3 giorni
Assistenza "casa"	Trasloco	Costo trasloco
Assistenza "casa"	Ripristino abitazione	€ 200 per sinistro e per anno
Assistenza "casa"	Intervento di un artigiano tuttofare (Italia): costo dell'uscita e della mano d'opera (valida solo per abitazione con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	6 ore complessive
Assistenza "smart casa"	Intervento di un elettricista	€ 150 per sinistro
Assistenza "smart casa"	Non trovo le chiavi di casa	€ 150 per sinistro
Assistenza "smart casa"	Intervento di un idraulico	€ 150 per sinistro
Assistenza "smart casa"	Pronto intervento cucina	€ 150 per sinistro
Assistenza "smart casa"	Intervento di un artigiano tutto fare	4 ore complessive
Assistenza "smart persona"	Assistenza medica/pediatrica/geriatrica telefonica	2 sinistri per anno e 1 prestazione per ciascun sinistro.
Assistenza "smart persona"	Video consulto medico/pediatrico/geriatrico	2 sinistri per anno e 1 prestazione per ciascun sinistro.
Assistenza "smart persona"	Autista a disposizione per vita quotidiana	€ 500 per sinistro, con 1 sinistro per anno e 1 prestazione per sinistro
Assistenza "smart persona"	Consulenza psicologica post partum	1 sinistro per anno e 3 prestazioni per ciascun sinistro.
Assistenza "smart persona"	Care Management	2 sinistri per anno

Assistenza "smart persona"	Med Consultant Service	2 sinistri per anno
Assistenza stradale smart	Traino	Tragitto di 25 km dal luogo di fermo per sinistro
Assistenza stradale smart	Officina Mobile	€ 200 per sinistro
Assistenza stradale smart	Recupero del veicolo fuori strada	€ 200 per sinistro
Assistenza stradale smart	Spese di rimessaggio	€ 50 per sinistro
Assistenza stradale smart	Invio Taxi	3 corse per sinistro ed entro € 50 per ciascuna corsa
Assistenza stradale smart	Veicolo in sostituzione immediato	Max 4 giorni consecutivi per sinistro
Assistenza "famiglia"	Consulenza psicologica	Costo consulenza psicologica
Assistenza "famiglia"	Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni	Costo di max KM 100 (a/r) per ambulanza oppure max € 50 per taxi, per sinistro
Assistenza "famiglia"	Invio di un medico	Costo dell'invio del medico oppure di max KM 300 (a/r) per autoambulanza, per sinistro
Assistenza "famiglia"	Invio di un infermiere	€ 500 per sinistro
Assistenza "famiglia"	Consegna medicinali urgenti	Costo consegna medicinali
Assistenza "famiglia"	Viaggio per un aiuto in famiglia in Italia (valida solo se scelta almeno un fabbricato con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	€ 500 per sinistro
Assistenza "famiglia"	Consulenza medica (valida solo se scelta almeno un fabbricato con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	Costo informazioni sanitarie
Assistenza "famiglia"	Ricerca centri specialistici e diagnostici (valida solo se scelta almeno un fabbricato con tipo copertura Vittoria CasAttiva)	Costo informazioni sanitarie
Assistenza "famiglia"	Assistenza domiciliare post ricovero	15 giorni consecutivi dalla dimissione
Assistenza "famiglia"	Prestazioni professionali post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)
Assistenza "famiglia"	Servizi sanitari post ricovero	3 volte complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)
Assistenza "famiglia"	Servizi non sanitari post ricovero	10 ore complessive per ricovero (entro 15 giorni dalla dimissione)

SEZIONE TUTELA LEGALE

Limiti di indennizzo

Garanzia	Limiti di Indennizzo
Tutela Legale "Classic" Spese per assistenza interprete	10 ore lavorative
Tutela Legale "Classic" Spese relative a traduzioni	€ 1.000
Tutela Legale "Elite" Spese per assistenza interprete	10 ore lavorative
Tutela Legale "Elite" Spese relative a traduzioni	€ 1.000
Tutela Legale "Classic" anticipo della cauzione	€ 10.000
Tutela Legale "Elite" anticipo della cauzione	€ 10.000
Legale scelto dall'assicurato non residente presso il Circondario del Tribunale competente	Massimo € 3.000 per gli onorari del domiciliatario per sinistro e per anno

SEZIONE TUTELA LEGALE IN**Limiti di indennizzo**

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in polizza, le condizioni di assicurazione prevedono l'applicazione di limiti di indennizzo nei casi indicati di seguito.

GARANZIA	PRESTAZIONE	LIMITI DI INDENNIZZO (per anno assicurativo, se non diversamente indicato)
Perdite economiche in circolazione	- Recupero punti e riesame patente di guida	- € 1.000
	- Traino	- € 200 oppure integrazione di quanto liquidato da altra compagnia
	- Diaria per sospensione illegittima patente	- € 25 al giorno Max 180 giorni
	- Diaria da fermo per sequestro del veicolo	- € 15 al giorno Max 30 giorni
	- Re-immatricolazione del veicolo	- € 400
	- Duplicazione documenti, targa	- €100

SEZIONE MICROMOBILITA'

Per la garanzia "Assistenza Micro-mobilità" le prestazioni possono essere eseguite a favore di ciascun assicurato massimo 3 volte per tipo nel corso della stessa annualità assicurativa.

Limiti di indennizzo

GARANZIA	PRESTAZIONE	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza "Micro-Mobilità"	Soccorso	Costo di max KM 100 (tragitto dal luogo di fermo del veicolo) per mezzo di soccorso oppure max € 200 per spedizione bicicletta o del segway, per sinistro
Assistenza "Micro - Mobilità"	Servizio Taxi	€ 50 per sinistro con bicicletta o segway €25 per altri veicoli
Assistenza "Micro - Mobilità"	Rientro/proseguimento del viaggio	€ 250 per sinistro
Assistenza "Micro - Mobilità"	Consulenza medico telefonica	Costo consulenza medico telefonica
Assistenza "Micro - Mobilità"	Invio di un medico generico a domicilio o di un'autoambulanza	Costo dell'invio del medico oppure di max KM 300 (a/r) per autoambulanza, per sinistro
Assistenza "Micro - Mobilità"	Trasporto in autoambulanza in Italia dopo ricovero di primo soccorso	Costo trasporto per max KM 300 (a/r) per sinistro
Assistenza "Micro - Mobilità"	Invio di medicinali urgenti	Costo invio medicinali
Assistenza "Micro - Mobilità"	Viaggio di un familiare e spese di soggiorno	Costo viaggio del familiare e per spese alberghiere: € 100 per notte, max 3 notti per sinistro
Assistenza "Micro - Mobilità"	Informazioni sanitarie	Costo informazioni sanitarie
Assistenza "Micro - Mobilità"	Assistenza infermieristica presso l'Istituto Di Cura	€ 500 per annualità assicurativa
Assistenza "Micro - Mobilità"	Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato	Costo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Assistenza "Micro - Mobilità"	Traduzione della cartella clinica	Costo traduzione della cartella clinica
Assistenza "Micro - Mobilità"	Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	Costo rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Assistenza "Micro - Mobilità"	Invio di un infermiere a domicilio	€ 500 per annualità assicurativa (entro 6 settimane dal sinistro)
Assistenza "Micro - Mobilità"	Invio di un fisioterapista	€ 300 per annualità assicurativa (entro 6 settimane dal sinistro)
Assistenza "Micro - Mobilità"	Fornitura di attrezzature medico chirurgiche	€ 500 per annualità assicurativa (entro 6 settimane dal sinistro)
Assistenza "Micro - Mobilità"	Baby-sitter per minori	€ 100 al giorno, max 5 giorni per sinistro (entro 6 settimane dal sinistro)
Assistenza "Micro - Mobilità"	Collaboratrice familiare	€ 100 al giorno, max 5 giorni per sinistro

Infortuni "Micro - Mobilità"		<ul style="list-style-type: none"> - massimo 2 sinistri per annualità assicurativa - massimo € 5.000 complessivo (con 1 o più sinistri) per annualità assicurativa
Responsabilità civile "Micro - Mobilità"	Morte e lesioni personali a terzi	massimale indicato in polizza
Tutela legale "Micro - Mobilità"		somma assicurata indicata in polizza
Tutela legale "Micro - Mobilità"	Spese relative al legale domiciliatario	€ 3.000



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Sezione incendio e altri danni ai beni

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata alla polizza, oppure alla Società entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro.
- fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;
- in caso di evento di sospetta origine dolosa presentare entro 5 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dandone copia all'agenzia o all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti.

Per la garanzia "Incendio veicolo nel box - solo danno totale", fornire:

- certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo;
- certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.

È inoltre facoltà dell'Impresa richiedere:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori "non di serie".

Sezione Furto e Rapina

- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'assicurato deve inoltre:

- fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per la garanzia "Auto - Furto del veicolo in box, solo danno totale":

- denunciare il sinistro all'Autorità competente inoltrando una copia autentica della denuncia, convalidata dalla stessa, all'Impresa;
- fornire certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del veicolo rubato, con annotazione della perdita di possesso;
- fornire certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di veicolo immatricolato all'estero, certificato di origine;
- fornire la serie originale completa delle chiavi in dotazione del veicolo;

- procura a vendere.

È facoltà dell'Impresa richiedere:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori "non di serie".

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata alla polizza, oppure alla Società entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro.
- allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi.

Sezione Pet

Per le garanzie di assistenza e spese veterinarie, telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al:

- numero verde 800/066320
- numero nero: +39 015 2559750

o inviare una mail a:

assistenza@mapfre.com

oppure un fax al numero:

+39 015/2559604

presso

Mapfre Asistencia S.A.

Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome;
- numero della polizza;
- luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'assicurato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

In ogni caso, l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato, al verificarsi del sinistro, non prende contatto con la Struttura Organizzativa, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.

Per la garanzia di Responsabilità Civile, in caso di sinistro, dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro. Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi.

Sezione Assistenza

a) per le garanzie "assistenza casa" e "assistenza famiglia"

- al numero verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
- al numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

b) per le medesime garanzie, se la polizza è stata sottoscritta con tipo copertura "vittoria casattiva",

- al numero verde 800.713.822, per chiamate dall'Italia;
- al numero +39 015 25.59.761, per chiamate dall'estero.

c) per le garanzie "assistenza smart casa", "assistenza smart persona", "assistenza stradale smart",

- al numero verde 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
- al numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

se impossibilitato a telefonare, potrà inviare a MAPFRE ASISTENCIA:

- un'e-mail al seguente indirizzo mail: assistenza@mapfre.com;
- un fax al numero: +39 015 255 96 04;

in ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
 - targa del veicolo (per la garanzia "assistenza stradale smart");
 - numero di polizza;
 - prestazione richiesta;
 - indirizzo del luogo in cui si trova;
 - recapito telefonico al quale la struttura organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell'assistenza.
- tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Per usufruire della prestazione “Demolizione del veicolo” della garanzia “Assistenza stradale smart”, l’assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targa autoveicolo;
- Codice Fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (fotocopia carta d’identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, se questi sia diverso dell’intestatario al pubblico registro automobilistico (fotocopia).

In caso di assenza di libretto di circolazione in originale e/o foglio complementare/ certificato di proprietà in originale e/o targa autoveicolo, l’assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

In caso di mancata produzione dei documenti necessari per la demolizione del veicolo, l’assicurato non può ottenere la prestazione, compreso il pagamento di eventuali costi di deposito.

la struttura organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l’assicurato ha a disposizione i documenti necessari.

Il demolitore prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” nel rispetto delle leggi vigenti, e in seguito invierà al domicilio dell’assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al pubblico registro automobilistico tramite raccomandata con ricevuta di ritorno od anche a mezzo pec ove previsto.

L’assicurato prende atto che il veicolo viene demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.

Sezione Tutela Legale e Sezione Tutela legale IN

L’assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro:

- in via preferenziale a DAS attraverso una delle seguenti modalità: denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000 o denuncia scritta per posta elettronica a sinistri@das.it o per posta ordinaria a DAS SpA, via E. Fermi9/b – 37135 Verona;

- subordinatamente alla Società.

Sezione Micro mobilità

Per la garanzia “Assistenza micro-mobilità”, l’assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall’Italia;
- al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall’estero.

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare a MAPFRE ASISTENCIA:

- un’e-mail al seguente indirizzo mail: assistenza@mapfre.com;
- un fax al numero: +39 015 255 96 04.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell’assistenza.

Per la garanzia “Infortuni micro-mobilità”, in caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso all’agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla società, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell’evento.

L’assicurato deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità degli eventuali testimoni;
- presentare il referto di pronto soccorso o, in alternativa, il referto degli accertamenti diagnostici strumentali eseguiti (radiografia/TAC/RNM);
- presentare l’eventuale referto operatorio e/o lettera di dimissione in caso di ricovero.

Per la garanzia “Responsabilità civile micro-mobilità”, in caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso all’agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell’evento.

L’assicurato deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;

	<ul style="list-style-type: none"> • allegare alla denuncia la copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato; • informare tempestivamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro l'assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; • astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. <p><u>Per la garanzia "Tutela legale micro-mobilità"</u> l'assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in via preferenziale a DAS attraverso una delle seguenti modalità: - denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000 o - denuncia scritta per posta elettronica a sinistri@das.it o per posta ordinaria a DAS SpA, via E. Fermi 9/b – 37135 Verona; - subordinatamente alla Società, inviando tutti gli atti e documenti occorrenti ed avisando tempestivamente di ogni atto a lui notificato e comunque entro il termine utile per la difesa.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Per le garanzie di Assistenza, sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "Mapfre Asistencia Italia" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Per le garanzie di Tutela Legale, sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.", Via E. Fermi 9/b – Verona.</p> <p>Per le altre garanzie non sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Relativamente alle garanzie di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata a "Mapfre Asistencia Italia" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p> <p>Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata a "DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.", Via E. Fermi 9/b – Verona.</p> <p>Per le altre garanzie non è prevista gestione dei sinistri da parte di altre Imprese.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Con riferimento alle garanzie di Responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>Sezione Incendio e altri danni ai beni: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Per la garanzia "Auto - Incendio del veicolo nel box, solo danno totale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Impresa formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto; - entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, l'impresa trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'indennizzo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso. <p>Sezione Furto e Rapina: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Per la garanzia "Auto - Furto del veicolo nel box, solo danno totale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Impresa formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. <p>La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto. Se la successiva acquisizione del già menzionato certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del sinistro, l'Impresa si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo eventualmente pagato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve avvisare l'Impresa appena ne abbia

notizia. Se l'Impresa ha già pagato l'indennizzo, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'assicurato deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione dell'Impresa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra l'Impresa e l'assicurato nella medesima proporzione;

- entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, l'Impresa trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'indennizzo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Sezione Responsabilità Civile: verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Sezione Tutela Legale e Tutela legale IN: per le garanzie di tutela legale il rimborso delle spese avviene entro 15 giorni dal ricevimento della conferma di liquidazione.

Sezione Pet

Per la garanzia "Spese veterinarie": verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il sinistro, la Struttura Liquidativa provvederà al rimborso entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Sezione Micro-mobilità

Per la garanzia "Responsabilità civile micro-mobilità", verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza. La Società paga il risarcimento concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Per la garanzia "Infortuni micro-mobilità", verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza. La Società paga l'indennizzo concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Per la garanzia "Tutela legale micro-mobilità", verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutate le spese sostenute DAS entro 30 giorni provvede alla liquidazione dell'indennizzo o comunica all'assicurato i motivi per cui l'indennizzo non può essere liquidato.



Quando e come devo pagare?

Premio

- Modalità pagamento

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.

- Frazionamento (non attivabile se presente forma di copertura "Vittoria CasAttiva")

3% di aumento per il frazionamento semestrale;

4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale;

5% di aumento per il frazionamento trimestrale.

- Mensilizzazione (obbligatoria se presente la forma di copertura "Vittoria CasAttiva")

Nessun aumento del premio.

- Indicizzazione

Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo ed il premio sono soggetti ad adeguamento in base all'indice dei "Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Non si applica alle sezioni Pet, Assistenza, Tutela legale, Tutela legale IN e Micro-Mobilità.

Rimborso

In caso di recesso, da parte dell'Impresa o del contraente, a seguito di pagamento di un sinistro, l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso del contraente su polizza stipulata mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Impresa trattiene la quota parte di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto e rimborsa la parte restante.

Per l'abitazione con installato il dispositivo "Vittoria CasAttiva", è possibile ottenere mensilmente un parziale rimborso del premio, in base alle presenze rilevate nell'abitazione dal dispositivo. Il rimborso del premio è relativo alle garanzie delle sezioni: Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Responsabilità civile verso Terzi. Sono escluse dal rimborso le garanzie catastrofali Terremoto, Alluvione, Inondazione e bomba d'acqua.



Quando comincia la copertura e quanto finisce?

Durata	<p>La polizza ha durata non inferiore ad 1 anno, e giunta alla scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle parti è prorogata per la durata di 1 anno per ciascuna proroga.</p> <p>Per la sezione Incendio e altri danni ai beni, la copertura “Terremoto” ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.</p> <p>Se la polizza è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra polizza riguardante il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.</p> <p>Per la sezione Pet, la copertura “Prestazioni Veterinarie” decorre dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto della polizza.</p> <p>Se la polizza è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra polizza riguardante gli stessi animali, la carenza di cui sopra non opera. Tale norma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa polizza.</p> <p>Per la sezione Assistenza, la copertura “Pronto intervento cucina” decorre dopo 30 (trenta) giorni dalla data di inizio di validità della polizza.</p> <p>Per la sezione Tutela legale, la copertura riguarda i sinistri che insorgono dopo 90 giorni dalla stipulazione della polizza, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale.</p>
Sospensione	<p>Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.</p> <p>Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.</p>
Risoluzione	<p>Il Contraente può risolvere il contratto esercitando disdetta entro 30 gg dalla scadenza. Inoltre, può risolvere il contratto in caso di modifica da parte dell’Impresa del frazionamento.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a:

- proprietari, locatari o conduttori di abitazioni private ubicate in Italia e adibite per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali (per le sezioni Incendio, Furto e rapina, Responsabilità Civile);
- componenti di un nucleo familiare (per le sezioni Responsabilità civile, Assistenza, Tutela legale, Tutela legale IN);
- proprietari di cani e gatti di età da tre mesi e fino a dieci anni non compiuti, forniti di libretto sanitario e dotati di microchip (per la sezione Pet);
- componenti di un nucleo familiare che utilizzano biciclette, monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel (per la sezione Micro-mobilità).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 26,33%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 - email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>E' una modalit� alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali � prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonch� per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovr� a pena di improcedibilit� tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato La presente copertura assicurativa non prevede la possibilit� di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti, salvo nelle garanzie di tutela legale. Al solo fine della determinazione del danno, le Parti possono sempre nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente � tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a met�. In ogni caso � sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorit� Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, � possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.

PER QUESTO COPERTURA ASSICURATIVA L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDESIMA.

DAURI01-EDZ-1123